



Estratto da Bollettino Storico Alta Valtellina n. 13, Bormio 2010

BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA



N. 13 - Anno 2010

Foresteri mal ricolti da questa comunità

Giustizia, identità locale ed esclusione a Bormio nel Quattrocento¹

Massimo Della Misericordia

Alla fine del Quattrocento a Bormio più forestieri e un immigrato di alto livello sociale dovettero fare ricorso ai tribunali del borgo o cercarono di sottrarsi alla loro competenza. Ora, la procedura giudiziaria bormiese si caratterizzava, in tutto il dominio degli Sforza, per essere una delle meglio controllate dalle istituzioni comunitarie, che esercitavano direttamente molte competenze ed erano riuscite a trattenere il podestà entro l'involucro della costituzione comunale, facendone un ufficiale dal profilo ambiguo, al contempo rappresentante dei duchi di Milano e primo magistrato locale. Esse, inoltre, difesero in modo singolarmente efficace la giurisdizione condivisa con il podestà, senza riuscire a chiuderla ermeticamente di fronte ad ogni ingerenza esterna, ma rendendola poco permeabile agli interventi dei tribunali ecclesiastici, delle magistrature centrali dello stato e dello stesso signore di Milano. L'ultimo elemento caratterizzante della realtà bormiese era il volto del gruppo dirigente, aperto all'ascesa di elementi sociali nuovi, ma connotato dalla persistenza secolare di alcuni gruppi familiari (Alberti, Marioli, Grassoni e via dicendo), una stabilità sconosciuta alle élites delle altre terre maggiori della valle dell'Adda (Tirano, Sondrio e Morbegno) alla fine del medioevo.²

¹ ASCB = Archivio storico del comune di Bormio, dove sono custoditi i QC = *Quaterni consiliorum*, e i QI = *Quaterni inquisitionum* (alcuni di questi registri attendono ancora una collocazione definitiva nella serie). ASSO = Archivio di Stato di Sondrio, dove è consultabile anche l'AN = Archivio notarile. ASMi = Archivio di Stato di Milano, presso cui è conservato il CS = *Carteggio sforzesco*. BCCo = Biblioteca comunale di Como. I corsivi in tutte le citazioni tratte dalle fonti sono miei. Ringrazio Lorenza Fumagalli e Ilario Silvestri, che hanno agevolato la mia ricerca d'archivio.

² Per ricostruire il contesto, v. E. BESTA, *Bormio antica e medioevale e le sue relazioni con le potenze finitime*, Milano 1945; R. CELLI, *Longevità di una democrazia comunale. Le istituzioni di Bormio dalle origini del comune al dominio napoleonico*, Udine 1984; I. SILVESTRI, *Il Medioevo di Livigno, in Storia di Livigno. Dal Medioevo al 1797*, a cura di F. PALAZZI TRIVELLI, Sondrio 1995, pp. 27-209; Id., *Bagliori di roghi nella Magnifica Terra di Bormio*, disponibile in rete all'indirizzo <http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/saggi/roghi>; Id., L. FUMAGALLI, *Le peculiarità del Bormiese, in Economia e società in Valtellina e contadi nell'età moderna*, a cura di GUGLIELMO SCARAMELLINI, D.

Si tratta insomma di una situazione in cui l'usuale tensione fra gli attori sociali, i poteri locali, le autorità esterne, in primo luogo lo stato, con i suoi rappresentanti periferici, che si verificava ovunque nel tardo medioevo e durante l'antico regime nel campo della giurisdizione, si era risolta a netto favore dei soggetti tradizionalmente radicati nel territorio. Può essere allora a maggior ragione interessante osservare la reazione di tali magistrature e delle persone che le occupavano con continuità alle sollecitazioni e alle provocazioni venute da elementi non locali.

Lo scopo che si prefiggono queste pagine è duplice. In primo luogo si intende verificare in un caso particolare come le norme civili e criminali e le procedure di giudizio abbiano concorso a sancire la posizione di inclusione ed esclusione sociale degli individui che si rivolgevano ai tribunali o incappavano nelle loro inquisizioni, a qualificarne o a degradarne lo *status*. Molti studi hanno analizzato il trattamento della marginalità di quella fascia di popolazione in partenza più debole, dai poveri ai vagabondi costretti a vivere di espedienti. Nel nostro caso, invece, vedremo come la coesione della comunità si sia costruita nell'opposizione ad antagonisti di estrazione elevata: nobili ricchi e dotati di seguiti armati, sostenuti da un'ampia rete di relazioni. Si potrà quindi mettere a fuoco meglio, nelle vicende di questi «principali», la capacità della condizione di forestiero e immigrato di qualificare o squalificare, da sola, la posizione della persona.³

In secondo luogo si vorrebbero approfondire le ragioni dell'antagonismo politico e culturale che alla fine del medioevo inaspriva i rapporti fra i poteri centrali e le società locali: proprio i peculiari attributi giurisdizionali del comune di Bormio scoprono la tensione fra due disegni politici e due universi di valore. Da un lato, infatti, i sudditi concepirono il progetto di una giustizia che operasse senza interferenze entro i confini di un territorio determinato, guidata da un testo normativo proprio, amministrata da magistrature comunitarie dotate di competenza piena sugli abitanti, nei cui ranghi il podestà proveniente dall'esterno sarebbe stato affiancato da personale locale. Dall'altro operava la vocazione del principe a contrastare, nel nome di una giustizia superiore agli ordinamenti positivi, il relativismo normativo che avrebbe trasformato il dominio in un arcipelago di isole semi-autonome, in cui, nell'ottica delle autorità centrali, sarebbe stato possibile codificare ogni arbitrio, specialmente ai danni dei soggetti posti

ZOIA, Sondrio 2006, II, pp. 391-471; M. DELLA MISERICORDIA, *Paesaggio, istituzioni, identità locali di una valle alpina nel tardo medioevo. Elementi per una storia sociale della Valfurva*, in «Bollettino della Società storica valtellinese», 60, 2007, pp. 27-69. Cfr. ID., *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006.

³ S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino, XVIII secolo)*, Milano 2003; C. STORTI STORCHI, *Aspetti della condizione giuridica dello straniero negli statuti lombardi dei secoli XIV-XV*, in «Archivio storico lombardo», CXI, 1985, pp. 9-66; O. AUREGGI, *Problemi giuridici connessi con la immigrazione e la emigrazione nella alta Lombardia. La capacità giuridica di immigrati ed emigrati nelle comunità rurali lombarde*, ivi, LXXXVIII, 1961, pp. 168-192.

ai margini delle comunità particolari, e perseguire qualsiasi desiderio irrazionale.⁴

1. Una giustizia locale: il podestà e le magistrature della comunità

L'amministrazione della giustizia a Bormio nel Quattrocento è illuminata da uno stato delle fonti favorevole, nel panorama piuttosto povero offerto dalla Lombardia tardo-medievale, dal momento che si conservano vari registri di provvedimenti consiliari, le lettere scambiate fra le autorità centrali del dominio sforzesco e le magistrature locali, alcuni quaderni di cause civili e di inquisizioni per rissa, atti sparsi nelle imbreviature notarili, oltre agli statuti (il codice approvato nel 1561 e cospicui frammenti più antichi).⁵

Dalla documentazione emerge il profilo di un comune di borgo dotato di prerogative di estensione inconsueta nel dominio sforzesco. Si trattava di una terra separata, cui era attribuita la piena giurisdizione. Le relative competenze erano esercitate dal giudicante di designazione milanese, il podestà, affiancato da figure locali. I principali magistrati eletti dalla comunità erano i due ufficiali maggiori (la più alta carica dopo quella del podestà, riservata agli abitanti di Bormio, rinnovata ogni quadrimestre dal Consiglio ordinario), il canevaro maggiore (il responsabile dell'amministrazione finanziaria, anch'esso eletto ogni quattro mesi), il consiglio ristretto, detto Consiglio ordinario, di sedici membri, che svolgeva competenze consultive e deliberative in tutti i campi di intervento del comune. Ad essi si aggiungereanno i tredici deputati alle sentenze, di

⁴ Gottardo Torgio, podestà di Bormio, si mostrava impegnato a frenare gli «apetiti», appunto i desideri irrazionali, dei nobili (v. sotto n. 166 e testo corrispondente) e dei popolari (ASMI, CS, 1157, 1497.05.21). Cfr. M. DELLA MISERICORDIA, «Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo), in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, a cura di C. NUBOLA, A. WÜRGLER, Bologna 2004, pp. 147-215, in particolare pp. 208-210; ID., *Principat, communauté et individu au bas Moyen Âge. Cultures politiques dans l'État de Milan*, in «Médiévales», 57, 2009, pp. 93-111, in particolare pp. 100-102; M. G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Milano 1983, I, pp. 147-169; *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. DONDARINI, G. M. VARANINI, M. VENTICELLI, Bologna 2003; C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007; N. COVINI, «La bilancia drita». *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007, cap. 2.

⁵ *Statuta seu leges municipales communitalis Burmii tam civiles quam criminales - Statuti ossia leggi municipali del Comune di Bormio civili e penali*, a cura di L. MARTINELLI, S. ROVARIS [Sondrio 1984]; *Archivio storico del Comune di Bormio. Inventario d'archivio (1252-1797)*, Milano 1996; M. L. MANGINI, *I Quaterni consiliorum trecenteschi di Bormio nel panorama delle fonti di matrice consiliare*, in «Nuova rivista storica», LXXXIX, 2005, pp. 465-482; M. DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, A. GIORGI, S. MOSCADELLI, Roma-Trento 2009, pp. 155-278. Cfr. N. COVINI, *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*, in «Reti Medievali - Rivista», IX, 2008; EAD., *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del Convegno di studi di Siena, 15-17 settembre 2008 (in corso di stampa).

cui dirò. Alla base operava il Consiglio generale di popolo, cui venivano convocati oltre cento capifamiglia almeno una volta l'anno, soprattutto per rinnovare il Consiglio ordinario e il collegio dei deputati alle sentenze. Tutti questi organi conservarono attribuzioni ora più ora meno estese in campo giudiziario, come si vedrà, rimaste pressoché intatte negli accidentati passaggi fra i domini esercitati su Bormio dagli Sforza (1450-1499), dal re di Francia (1499-1512) e dalle Tre Leghe (dal 1512).

1.1. Il podestà

Al vertice della politica e dell'amministrazione locale si poneva il podestà, che presiedeva pure il tribunale. Egli era un ufficiale forestiero, designato a Milano normalmente di biennio in biennio; ciò non significa, però, che operasse esclusivamente in quanto magistrato dello stato e rappresentante del duca, restando estraneo alle istituzioni della comunità, cui anzi era legato in molti modi.⁶

Le scritture di consiglio, innanzitutto, ne facevano il primo magistrato del comune. Idealizzavano una situazione in cui il *potestas noster*, nominato nel rispetto dei *privilegia nostra*, osservava gli *statuta nostra*;⁷ in modo ridondante, si parlava di «rector noster nostre communitatis».⁸ Una formula particolarmente ricca nel 1481 identificò, in una figura pure non gradita (Moschino Interiortoli, che incontreremo), il «potestas communis Burmii nomine illustrissimi et excellentissimi d.d. nostri ducis Mediolani et communitatis Burmii».⁹

Diversa era la posizione del commissario, che aveva la facoltà di procedere con più ampio arbitrio rispetto al podestà e di eccedere la lettera degli statuti. Il comune, pertanto, cercò di combattere la prassi, invalsa nel secondo Quattrocento, di rivestire lo stesso podestà degli attributi della commissaria: nel 1495 chiese a Ludovico il Moro Sforza che non si inviassero più commissari, ma podestà che amministrassero la giustizia nel rispetto delle norme locali, in modo che avessero fine gli abusi generati dai troppo larghi margini di arbitrio. Nonostante tutto, comunque, si poteva identificare, nella stessa persona, un *comissarius ducalis et potestas communis*.¹⁰

Alla nomina ducale, che ne istituiva il ruolo, seguiva l'*acceptatio* o

⁶ Per una riconsiderazione del profilo del podestà nel dominio milanese, v. A. GAMBERINI, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003, pp. 27-36, 40-54. Cfr. F. LEVEROTTI, *Gli ufficiali del ducato sforzesco*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Quaderni», serie IV, 1, 1997, pp. 17-77, pp. 34-40, 46-51.

⁷ ASCB, QC, 5, 1509.03.05 (ma anche 7, 1525.04.29).

⁸ ASCB, QC, 3, 1495.05.07.

⁹ ASCB, QC, 2, 1481.07.21.

¹⁰ DELLA MISERICORDIA, «Per non privarci de nostre raxone...», p. 209; ASCB, QC, 2, 1491.03.23, 1491.06.13. Cfr. C. SANTORO, *Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500)*, Milano [1948], pp. 259-262.

confirmatio, la cerimonia durante la quale l'ufficiale giurava il rispetto degli statuti e il Consiglio ordinario del borgo dichiarava di riceverlo. Non si trattava di un momento di reciproci ossequi, ma di solenni affermazioni di principio. Il Consiglio ordinario, ad esempio, poteva dichiarare di accogliere il rappresentante del duca in quanto podestà, ma non come commissario, oppure per un tempo più limitato rispetto a quello previsto nella lettera di nomina.¹¹ Gian Battista Federici incontrò proprio in questa fase una ferma ed efficace opposizione. Il comune, infatti, aveva ottenuto, nei capitoli stipulati con Francesco Sforza nel 1450 e con Ludovico il Moro nel 1495, che il podestà fosse «homo da bene quale non sia de la Valtelina, né de lo episcopato de Como»; neppure i suoi famigli dovevano provenire dall'episcopato comasco. Il principio fu ribadito nel 1497, evidentemente per prevenire l'insediamento del Federici, residente a Teglio. Gli uomini scrissero: «se retrovarissemo mal contenti, et se derogarebe a li nostri capituli et privilegii», con una designazione «contra privilegia et statuta terre». Alla fine dovette desistere il nobile, proprio perché, riconosceva, gli uomini «non l'hano voluto acceptare».¹² Per questo, forse, rilevava il podestà Ottobuono Schiffl, «alcuni de questi homini [...] vano dicendo non stare al signore de mettere lo podestate, ma sta a lor, et poy a quello a confirmare», invertendo i normali rapporti fra i sudditi e il principe in questa regione.¹³

Nello svolgimento dell'incarico, poi, il podestà, che riceveva il suo salario dagli uomini del luogo e non dallo stato, risiedeva e svolgeva le sue mansioni nel palazzo comunale (anche se poteva preferire la definizione di «casa de la ragione dove habito») e negli altri spazi pubblici dell'università, come il *Kuèrc'* («copertum communis ubi iura redduntur»),¹⁴ continuava ad essere controllato come un membro dell'organigramma del comune. L'ente vegliava perché, come giudice, si attenesse scrupolosamente agli statuti. Ne pretendeva la residenza continua (ed effettivamente i magistrati si piegavano a rivolgere una «supplicatio» in Consiglio per ottenere la «licentia [...] possendi se absentare», anche per evitare il rischio di non essere pagati per il periodo di permanenza lontano dalla terra).¹⁵ Sorvegliava il passaggio di consegne da un ufficiale all'altro: nell'estate del 1497 il Consiglio di popolo decise del prolungamento temporaneo dell'incarico di Gottardo Torgio in attesa del successore. Dopo pochi mesi il Consiglio ordinario elesse il luogotenente che ne assumesse le funzioni, facendosi

¹¹ ASMi, CS, 1152, 1490.05.14; ASCB, QC, 3, 1497.05.05.

¹² BCCo, ms., 6.2.17, 1450.03.28, 1495.02.18; ASMi, CS, 157, 1497.07.19; ASCB, QC, 3, 1497.09.30; ASMi, Famiglie, 70, Federici, s.d. Gian Battista alla fine fu tacitato con una largizione di denaro (ASCB, QC, 3, 1497.12.18).

¹³ ASMi, CS, 1152, 1490.01.12.

¹⁴ ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1484.03.22; *Statuta*, p. 322, cap. 11.

¹⁵ ASCB, QC, 6, 1511.05.15. Cfr. *ivi*, 1, 1465.12.03; 7, 1521.06.21, 1521.08.23, 1521.10.15, 1525.09.11 ecc.

garante della stabilità del reggimento («ne communitas ipsa Burmii sine regimine remaneat»¹⁶). L'avvicendamento sul trono ducale apriva una fase di incertezza durante la quale il comune si rafforzava ulteriormente. Con la successione di Ludovico il Moro a Gian Galeazzo Maria Sforza, che non costituì alcuna reale discontinuità del regime, il Consiglio ordinario di Bormio ritenne di conferire al podestà l'*auctoritas* di rendere giustizia, anche se privo della conferma del nuovo duca, e di stabilire come *firmum* quanto da lui deciso nell'interregno. A seguito dell'instaurazione del governo francese, il Consiglio ordinario di Bormio chiamò il podestà in carica, confermato dal re, a rinnovare il giuramento, ma non gli consentì di amministrare giustizia «salvo pro facto communis, Ecclesie et forensium»¹⁷.

In questo quadro di rapporti erano inevitabili i momenti di tensione. Gottardo Torgio nel 1497, come si vedrà più ampiamente, si misurò polemicamente con i consigli. Ottobuono Schiffler si proclamò libero di allontanarsi da Bormio per non riconoscere gli uomini come «sui superiores» in grado di autorizzarne i movimenti.¹⁸

Tutto ciò non impediva però al podestà di identificarsi in qualche misura nel comune e nella tradizione normativa locale: Ercole del Maino parlò dei «nostri statuti»,¹⁹ valida premessa di una collaborazione non occasionale con le istituzioni comunitarie. Il podestà agì infatti pure come rappresentante del comune al cospetto del duca, portando doni e denaro a corte.²⁰ In sede locale poteva essere eletto per svolgere incombenze particolari insieme ai deputati dei consigli, ad esempio per ovviare al contagio di peste.²¹ Su un piano di impegno più personale, prestava denaro ai privati e al comune, anche per opere di notevole valenza simbolica: nel 1496 Gottardo Torgio offrì il restauro del tetto che proteggeva i dipinti posti sopra la porta del cimitero, nel 1498 Giacomo Vismara concorse al rifacimento della torre delle ore.²² Grazie a tale condotta, egli avrebbe ricevuto diverse manifestazioni di gradimento, piccoli omaggi durante il mandato e, al momento di lasciare

¹⁶ ASMi, CS, 1157, 1497.07.19 (scrive Gottardo Torgio: «heri circa ciò feceno Consilio grande per consultare se io doveva più ultra exercire l'offitio ho non mentre che venesse il successore, tandem fo vinto il partito che io dovesse exercire l'offitio mio como per il passato finché ne fosse mandato uno altro, et la maggiore parte de li homini da bene formo in a parere de scrivere a sua Excelentia che io dovesse remanere per il tempo mio [...]. Pur alcuni mey emuli che sono quatro o sey disconzano il partito, et mandano uno messo da la Excelentia sua cum una letera significandogli essere spirato il termine mio»); ASCB, QC, 3, 1497.09.30.

¹⁷ ASCB, QC, 3, 1494.11.14, 1499.11.05.

¹⁸ ASCB, QC, 2, 1490.04.21. Il Consiglio di Bormio confermò i luogotenenti del podestà, «qui se absentavit a terra [...] sine licentia communis, qui d. potestas postulatus fuit per officiales et a pluribus aliis deputatis a Consillio si abebat (sic) aliquam licentiam a illustrissimo d. d. principe nostro recidendi a terra, qui respondit quod ipsi non erant sui superiores, quod nolebat sibi docere aliquam licentiam si bene abebit».

¹⁹ ASMi, CS, 784, 1483.08.09.

²⁰ ASCB, QC, 2, 1490.11.10, 1491.03.23.

²¹ ASCB, QC, 2, 1483.12.13; 3, 1495.06.12.

²² ASMi, CS, 719, 1456.04.02; ASCB, QC, 3, 1496.04.16, 1498.08.01, 1498.12.03.

l'ufficio, una lettera di elogio firmata dalla comunità, secondo un uso codificato (la «littera de ben servì [...] secundum usum communis»), lo stendardo comunale, un dono e un addio solennizzato da «grandissima demonstrazione d'amore & benivolentia», quando non la richiesta di un rinnovo del mandato.²³

1.2. La cancelleria

Ambito di cooperazione quotidiana era la scrittura documentaria, poiché fra la cancelleria degli ufficiali e quella della comunità vi era piena osmosi. Il podestà dettava le lettere al duca o ad altri potenti, estranei al dominio sforzesco, che sarebbero state firmate dal comune: i consigli ne prevedevano la scrittura materiale da parte del cancelliere, «nomine communis», ma «in dictamine» o «in laude» del podestà e degli ufficiali maggiori.²⁴ Altre lettere le firmava il podestà, ma per perorare a Milano richieste care ai sudditi, a difesa dei loro privilegi o a presentazione delle loro esigenze in campo economico, venendo compensato «pro litteris [...] scriptis nomine communis».²⁵ Il famiglio del magistrato, poi, poteva essere il latore nella capitale, sempre «nomine communis», delle lettere dei consigli.²⁶

Fra i frutti di questa collaborazione vi è un numero significativo di scritture di contenuto giudiziario. A seguito di un omicidio e del bando del colpevole, ad esempio, i fratelli e gli «amici» dell'assassino e della vittima «hano fato bona pace [...] per instrumento». I parenti dell'omicida, però, oltre che perseguire la strada della composizione e della supplica al duca, si rivolsero al podestà e alla comunità. Domandarono e ottennero una lettera di raccomandazione del Consiglio generale, nonché una mediazione degli ufficiali maggiori presso il podestà, perché scrivesse al duca nello stesso senso e confermasse i contenuti della prima lettera «secundo la vera informatione ho habuto da dicti offitiali et etiam de alcunii homeni digni de fede de questa terra».²⁷

Inoltre il comune eleggeva fra i professionisti locali i notai *ad banchum iuris* del podestà, vale a dire i suoi cancellieri. Significativamente, le scritture che riferivano dell'attività dei tribunali del borgo, presieduti dal giurisdicente forestiero, presentano una chiara matrice comunale, nella denominazione (si stendeva il «quaternus inquisitionum communis Burmii»),²⁸ nell'autenticazione (fra i registri diversamente specializzati che venivano tenuti, i «quaterni inquisitionum rixarum» pervenutici erano intestati nella menzione tanto del podestà quanto degli ufficiali maggiori

²³ ASCB, QC, 3, 1495.04.27; ASMi, CS, 1153, 1492.05.21. Cfr. ASCB, QC, 3, 1498.12.03.

²⁴ ASCB, QC, 2, 1481.03.08, 1481.10.15, 1490.06.11, 1493.12.30.

²⁵ ASCB, *Quaterni receptorum*, 1494 sorte estiva.

²⁶ ASCB, QC, 3, 1497.12.18.

²⁷ ASMi, Comuni, 12, Bormio, s.d. [1476-1477].

²⁸ *Statuta*, p. 326, cap. 12; ASCB, QC, 3, 1496.03.15; 6, 1513.11.02; QI, 1497.02.16 e sgg.

e del canevaro maggiore) e nella conservazione (se oggi i pochi registri di età tardo-medievale sono custoditi nell'archivio comunale del borgo).

1.3. I luogotenenti

Fino al 1450 il podestà doveva tenere un «*vicarium sufficientem litteratum*»: forestiero, legato al magistrato, lo sostituiva ad esempio nel tribunale civile o nell'amministrazione della giustizia tutelare. In quell'anno il comune, intenzionato a ridurre le spese, conseguì l'abolizione di quell'ufficio, che non fu più ricostituito.²⁹ La nuova prassi prevede che il podestà designasse prima uno,³⁰ poi due luogotenenti, salariati dal comune, uno che ne facesse le veci nel Consiglio ordinario, l'altro nel collegio dei deputati alla sentenze (ma con facoltà di sostituirsi a vicenda). Essi poi venivano «confirmati» dal Consiglio ordinario. Di norma, attendevano agli atti di *routine* come la convalida dei testamenti, l'assegnazione di un curatore e via dicendo. Nelle non rare circostanze in cui il podestà si assentava temporaneamente dalla terra, lo sostituivano con pienezza di poteri, così come alla scadenza dell'incarico, durante la vacanza che precedeva l'arrivo del nuovo ufficiale. Quando nel 1490 gli uomini di Bormio non accettarono il prolungamento del mandato di Ottobuono Schiffl, pensarono di sostituirlo con un luogotenente eletto nel Consiglio di popolo; allorché invece, nel 1493, il successore fu ucciso dai suoi famigli, vennero designati dal Consiglio ordinario due luogotenenti con pieni poteri «*usque ad voluntatem Conscillii*».³¹ Da un punto di vista politico, lavoravano come intermediari fra comune e podestà, moderando le richieste di quest'ultimo ma preparando pure i consigli ad accoglierle.³²

Ora, se il nobile camuno esule Antonio Federici, fra il 1456 e il 1458, fece ricorso a conterranei e parenti, oltre che ai locali, di norma i podestà affidarono la luogotenenza agli esponenti delle maggiori famiglie del borgo. Le stesse persone si trovavano dunque a ricoprire i ruoli-guida del comune e ad operare come i sostituti del magistrato sforzesco: un consigliere poteva essere eletto luogotenente *in consiliis*, un deputato alle sentenze ricoprire il ruolo analogo *in sententiis*; uno dei due ufficiali maggiori cumulare anche una luogotenenza.³³ Anche quando tali incarichi non erano esercitati simultaneamente dallo stesso individuo, comunque, l'alternarsi

²⁹ BCCo, ms., 6.2.17, 1450.03.28, 1495.02.18. Cfr. ASCB, Documenti cartacei 1400-1520 (collocazione provvisoria in attesa della costituzione della serie delle Cause civili), registro 1414-1419, alla data 1418.06.21; *Archivio storico del Comune di Bormio*, p. 766, doc. 3480, p. 771, doc. 3501.

³⁰ ASCB, QC, 1, 1465.11.14.

³¹ ASMi, CS, 1152, 1490.02.09; ASCB, QC, 2, 1493.09.25.

³² GUIDO SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche in Valtellina e Valchiavenna*, Chiavenna 2000, pp. 384-385, doc. 349.

³³ M. DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, in *La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini al XVIII secolo*, a cura di E. BRESSAN, Breno 2009, pp. 113-351, pp. 290, 295, 302; ASSo, AN, 250, f. 158r.-v., 1484.08.02; ASCB, QC, 3, 1495.04.10.

di un ristretto numero di uomini nei diversi ruoli faceva da solido ponte fra l'ambito delle cariche comunitarie e il reggimento podestarile.

1.4. Il giudizio

Per venire ora alla prassi giudiziaria, nella procedura civile l'udienza era data dal podestà e dai *deputati a sententiis*. Dapprima si trattava di tredici membri del più numeroso Consiglio ordinario dotati di questa ulteriore competenza; almeno dagli anni Ottanta del XV secolo, invece, i tredici costituirono un collegio a sé, formato esclusivamente da residenti nel borgo, rinnovato ogni anno ed eletto direttamente dal Consiglio di popolo. La sentenza era emessa dal podestà «de consilio» degli stessi deputati, almeno sette, secondo gli statuti, perché la decisione avesse carattere definitivo.³⁴ La giurisdizione penale era esercitata in primo luogo dal podestà, dai due ufficiali maggiori e dal canevaro. Tali figure erano, secondo le disposizioni generali degli statuti, responsabili dell'*inquisitio*, gli ufficiali della raccolta delle denunce. Gli unici processi documentati in modo completo nel periodo in esame, però, sono quelli per rissa. Nella prassi si constata in effetti che tutta la procedura, dalla presentazione dell'accusa o dall'apertura *ex officio* del processo all'emissione del precetto che convocava l'inquisito, dagli interrogatori e dalle deposizioni testimoniali alla sentenza, era rimessa perlopiù al podestà, ai due ufficiali maggiori e al canevaro. Almeno ad alcune fasi, però, presiedevano i soli magistrati locali: così l'iniziale prestazione della *securitas de non offendendo* con cui le parti si garantivano reciprocamente, impegnandosi per una somma di denaro fissata dagli ufficiali e dal canevaro con l'*auxilium* e il *favor* del podestà, l'accoglimento dell'accusa o gli interrogatori, che talvolta si svolsero nelle case private dei maggiorenti.³⁵ Nel lungo periodo, con il succedersi del governo sforzesco, francese e grigione, l'autonomia degli uffici locali sembra avere il sopravvento. Gli interrogatori nelle cause per risse, condotti dagli ufficiali maggiori del comune, fecero sempre più spesso a meno della presenza del podestà. Nel 1519 non fu nemmeno nominato nell'intestazione del registro, dove invece in precedenza il suo nome era sempre comparso, né, più tardi, nella rubrica statutaria che regolava tali processi.³⁶

³⁴ Si conservano alcuni registri frammentari e privi di intestazione: ASCB, Documenti cartacei 1400-1520, 1403-1409, 1414-1419. Cfr. *Statuta*, pp. 36-37, cap. 10, pp. 46-49, cap. 18, pp. 124-125, cap. 93, pp. 292-293, cap. 322, pp. 352-353, cap. 44; ASSo, AN, 250, ff. 214r-216v., 1484.11.18; *Archivio storico del Comune di Bormio*, p. 701, doc. 3246.

³⁵ *Statuta*, pp. 310-311, cap. 1, pp. 340-341, cap. 30, pp. 352-353, cap. 44; ASCB, QI, 1485 sorte estiva, 1494.01.17, 1497.03.05, 1501 sorte invernale; QC, 3, 1484.10.27-11.14; 6, 1513.06.14; ASMi, CS, 783, 1477.05.23. Sono persi, per contro, i registri riservati ai casi più gravi, su cui v. ancora *Statuta*, pp. 310-311, cap. 1.

³⁶ ASCB, QI, 1485 sorte estiva, 1487 sorte invernale, 1493 sorte invernale; 1497 sorte primaverile; 1499 sorte estiva, 1501 sorte invernale; *Statuta*, pp. 324-328, cap. 12. L'intestazione del quaderno della sorte invernale del 1519 è edita in rete da I. Silvestri, all'indirizzo <http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/documenti/SB017/?view=fonti&hid=3>.

Frequenti erano gli interventi dei consigli. Il Consiglio ordinario non solo determinava il calendario dell'attività del tribunale; imponeva ai due ufficiali maggiori e al canevaro i termini entro cui condurre inquisizioni per specifiche infrazioni.³⁷ Poteva accogliere, eccezionalmente, la *securitas* delle parti e in ogni caso concorrevano a determinare l'entità del relativo impegno economico.³⁸ A norma di statuti, in caso di rissa con spargimento di sangue gli ufficiali maggiori avrebbero dovuto convocare il Consiglio ordinario, mentre era facoltativo il suo coinvolgimento se non era avvenuta effusione di sangue. Lo stesso organo veniva ascoltato su tutti i crimini di maggiore gravità, che il podestà giudicava «cum consilio officialium et consiliariorum». Al medesimo consesso, inoltre, spettava decidere in merito al riesame di casi in cui la colpevolezza dell'*offensio* era incerta e «revidere» le sentenze per rissa. Accoglieva la ritrattazione di chi aveva ingiuriato altri e fissava l'entità del risarcimento dovuto dal violento per le mutilazioni inflitte alla vittima. Soprattutto stabiliva a propria «discretio», insieme al podestà, la pena che, non prescritta nel dettaglio dallo statuto, dovesse venire commisurata di volta in volta alla «qualità del fatto e della persona», per delitti che andavano dall'incesto compiuto da un minore di sedici anni all'effrazione delle carceri, dall'ingresso di prepotenza nella casa altrui fino alla ribellione.³⁹ In effetti, se una condanna per omicidio poteva essere emessa dai quattro magistrati di grado superiore ricordati, in diverse circostanze il Consiglio ordinario dispose e condusse, insieme al podestà, la tortura di accusati di furto e omicidio, stabilì le condanne, infliggendo anche l'impiccagione e il bando.⁴⁰ Valutava quindi la remissione o la sospensione dei bandi, l'ammissibilità della pace, assolveva le parti perché *concordate*, sanciva l'impunità per chi avesse ucciso un bandito nel tentativo di catturarlo.⁴¹ Più rare, ma rilevanti, furono le iniziative del Consiglio di popolo: la sospensione di un bando per omicidio, una sentenza assolutoria di alcuni imputati di correatà ancora in un omicidio.⁴² Una ricca documentazione di carteggio mostra come la convivenza fra le autorità giudicanti di nomina locale e ducale fosse soggetta ad una continua forzatura della lettera degli statuti e dei privilegi, a vantaggio dell'una o dell'altra parte, suscitasse conflitti ed imponesse di volta in volta compromessi di natura politica. Nelle scritture del duca, del podestà,

³⁷ ASCB, QC, 4, 1501.12.18; 6, 1511.08.19, 1515.12.20, 1515.12.31.

³⁸ *Statuta*, pp. 312-315, cap. 4; ASCB, QC, 6, 1514.02.25.

³⁹ *Statuta*, pp. 310-311, cap. 1, pp. 318-319, cap. 8, pp. 324-329, capp. 12-13, pp. 334-335, cap. 20, pp. 336-339, capp. 25-26, pp. 346-351, capp. 36, 39, 41, 43, pp. 356-357, cap. 48, pp. 364-367, cap. 57, pp. 370-373, cap. 66.

⁴⁰ ASCB, QC, 2, 1484.10.27-11.14; 3, 1496.05.04, 1497.01.20-28, 1497.04.20; 6, 1513.11.02, 7, 1518.05.25, 1518.06.01, 1521.03.23, 1523.04.24, 1525.05.08, 1525.06.10; ASMi, CS, 1153, 1492.06.16.

⁴¹ ASCB, QC, 2, 1493.06.09; 3, 1494.04.09; 4, 1505.08.01; 6, 1514.02.25; 7, 1523.08.20; QI, 1485.09.15.

⁴² ASCB, QC, 2, 1490.05.21; 6, 1513.04.29.

della comunità e dei particolari la corresponsabilità nell'esercizio della giurisdizione era sempre riconosciuta. Il podestà Gottardo Torgio chiedeva che la corrispondenza da Milano in materia fosse «directiva al Consilio, a quili de sententiis et a mi», che dunque dialogasse con tutti i tre soggetti istituzionali.⁴³ Il predecessore Bartolomeo *de Exino* si vide costretto a pregare il duca di scrivere al Consiglio per ottenere l'esecuzione di un lodo arbitrale emesso in merito ad un credito che egli stesso vantava nei confronti di un particolare, al cui scopo evidentemente non bastava la sua sola autorità.⁴⁴ Anzi, le fonti epistolari descrivono una prassi di amministrazione della giustizia civile più partecipata rispetto a quanto emerge dalle formule dei verbali d'udienza: sembra che il podestà non si limitasse ad avvalersi del consiglio dei deputati alle sentenze, ma condividesse con loro il giudizio. Nel 1490 il podestà Ottobuono Schiffi scrisse: «fu data la sententia per mi in sema con quelli de sententia». Nel 1497 Gottardo Torgio ricordava una precedente fase di collaborazione ormai in crisi, quando «in le sententiie quello che io preponeva per la iustitia era mandato ad effecto».⁴⁵

Il principe, d'altra parte, nelle istruzioni riservate al podestà, lo invitava a dilatare la propria autorità con circospezione, senza patenti infrazioni dei privilegi del borgo.⁴⁶ Così indirizzato, Gottardo Torgio riscontrava come le prerogative riconosciute all'ufficiale fossero drasticamente limitate, «se no 'l se atribuisse qualche auctorità ultra li ordini soy, cum bono modo». La controparte era tuttavia tenace, se lo stesso ufficiale lodava l'obbedienza e la «riverentia» degli uomini «verso di me in ogni cosa che achada, purché non se preterischa li ordini et statuti loro».⁴⁷

La negoziazione fra i due soggetti assunse a tratti toni aspri. Quando Ottobuono Schiffi vide prolungato il suo mandato dall'alto fino alla designazione del successore, si riunì nel gennaio del 1490 un Consiglio grande (il Consiglio ordinario allargato ad altri 42 membri) nel quale i convenuti, raccontava l'interessato, «deliberareno e me feceno inhibitione che non volivano montasse in bancha neque tenisse raxone» e stabilirono la sospensione delle cause. Contestualmente decisero l'invio a Milano dei messi per conseguire dal duca la designazione di un nuovo podestà, con il quale soltanto sarebbe ripresa l'attività del tribunale. Ottobuono comprendeva bene che era in gioco la soggezione stessa del comune al duca («voleno questi homini de questa terra demonstrare che sono superiore de li officiali»); aspicava quindi che il principe volesse «providere per tal modo che dicti homini per lo avenire non habiano possanza de turbare li

⁴³ ASMi, CS, 1157, 1496.05.21. Cfr. ivi, 1497.03.01.

⁴⁴ ASMi, CS, 719, 1456.04.02.

⁴⁵ ASMi, CS, 1152, 1490.02.10; 1157, 1497.01.27. Cfr. ivi, 1497.02.28. Il Consiglio ordinario sospese temporaneamente la causa civile in cui era coinvolto un ambasciatore del comune fuori sede (ASCB, QC, 2, 1490.02.08).

⁴⁶ DELLA MISERICORDIA, «Per non privarci de nostre raxone...», p. 153.

⁴⁷ ASMi, CS, 1152, 1490.05.29.

ufficiali de vostra Signoria dal suo exercire officio senza participatione de quella».⁴⁸ Da Milano in effetti si reagì, inducendo con una lettera il Consiglio ad assicurare al magistrato il salario fino a quando fosse rimasto in carica e a riammetterlo allo svolgimento delle sue mansioni. I consiglieri obbedirono, però vollero manifestare il proprio diritto di condividere con il duca la decisione sulla durata dell'ufficio («usque ad voluntantem Consilii et ad libitum illustrissimi ducis Mediolani domini nostri»), vincolarono di nuovo Ottobuono all'osservanza degli statuti locali e rimossero un suo famiglio evidentemente inviso. Fu comunque una tregua di poca durata, perché entro la fine del mese il comune ritornò all'antico progetto e designò gli incaricati di «respondere» alle lettere ducali. Dal centro si continuò a difendere l'ufficiale, tuttavia con maggiore prudenza: nella minuta della responsiva allo Schiffler circa l'accoglienza che sarebbe stata riservata ai messi degli uomini – «quando serano qui gli declareremo...» – è leggibile la sostituzione dell'energico «quello bisognerà per farli resentire dal erore loro contra voi» con il cauto e attendista «quanto ne parrà expediente».⁴⁹ Anche Gottardo Torgio si trovò in rotta con le autorità locali: «in sententiie [...] se io gli fazo intendere la rasonne volere l'oposito del parere suo & che me ne excusarò a preso di vostra Signoria, se ne fano beffe & dicono che non gli ò alcuna auctorità & che sono obligato ad exequire tuto quello ch'è consultato per la mazore parte di loro, ch'è tuto a l'oposito vigore de li loro statuti. [...] Similiter fanno in le cose de li maleffitti: non solevano fare cosa alcuna senza mia participatione et hora il tuto fano loro senza né rasonne ne iustitiia». Ribadiva con risolutezza che tutto ciò avveniva al di là di ogni norma («il suo statuto dispone altramente et così letere et decreti alias emanati da predecessori de vostra Signoria circa ciò»), ma riconosceva come fosse prassi invalsa anche per responsabilità di alcuni suoi predecessori, piegatisi a questo stato di cose e lasciatisi «manezare» dagli uomini.⁵⁰

1.5. L'esecuzione della pena

Emesso il giudizio, il comune provvedeva all'esecuzione della sentenza, fino all'allestimento delle condanne capitali, o ne valutava la mitigazione. Come mostra la documentazione corrente, al cospetto del Consiglio ordinario si presentavano regolarmente i colpevoli «ad postulandum misericordiam», non di rado ottenendo soddisfazione, almeno per quanto riguarda le condanne pecuniarie. La stessa pena ridimensionata veniva di nuovo contrattata in discussione fino all'estenuazione, tanto che nel 1499 quel consesso stabilì una riduzione a un uomo e al figlio, «cum hac conditione, quod non debeat amplius se recurrere ad Consilium, et si recurret

⁴⁸ ASMi, CS, 1152, 1490.01.12, 1490.02.09. Cfr. ASCB, QC, 2, 1490.01.11.

⁴⁹ ASCB, QC, 2, 1490.01.25, 1490.01.27; ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1490.02.07.

⁵⁰ ASMi, CS, 1157, 1497.01.27.

quod tunc tota condempnatio debeat sibi accipi».⁵¹

La moderazione della pena era di fatto l'occasione per una revisione della sentenza, nella considerazione di circostanze ulteriori. Fu ridotta la condanna inflitta a chi, si sapeva, «non fuit inceptor [...] rixe», venne punito il recidivo, «ut decetero caveat facere sceleritates quibus usus est hinc retro facere»; erano rimesse *in toto* o in parte le condanne inflitte ai gentiluomini, così compensati per missioni o altri servigi resi alla collettività, senza tuttavia mancare di alleviare la posizione anche di persone di più umili condizioni e dei forestieri.⁵² I podestà avvertirono queste facoltà come una minaccia di fatto alla loro autorità e una indebita estensione delle facoltà di giudizio delle magistrature locali. Galeazzo *de Maineriis*, dopo che il Consiglio aveva rimesso una condanna inflitta per disobbedienza ai mandati del podestà, scrisse: «tute le condemnatione del criminale sono de la comunità, e per questo non temano gli offitali».⁵³ Gottardo Torgio, quando non condivideva le vedute dei consiglieri in materia criminale, «se cum bono modo gli reprendo, dicono che le condempnatione sono sue et che loro voleno potere absolvere et condempnare chi gli pare».⁵⁴

1.6. I causidici del comune

Una figura che non esercitava facoltà giurisdizionali, ma essenziale in tribunale, il rappresentante delle parti in giudizio, era sotto il controllo del comune. Il Consiglio di popolo si incaricava di eleggere di anno in anno tre causidici tenuti ad assicurare il loro servizio («qui teneantur et obligati sint dicere ius et rationem et procurare pro quibuscumque personis eos requirantibus»⁵⁵ ovvero «qui teneantur causari et littigare pro qualibet persona terrigena et forense causante sub regimine Burmii»⁵⁶), salariati in parte dal comune (con 8 lire imperiali per ciascuno) e in parte dai clienti, secondo un tariffario tradizionale («consuetum»)⁵⁷. Si parlava, pertanto, del *causidicus communis*, quasi si trattasse di un altro ufficiale comunitario.⁵⁸

1.7. La polizia

Una vasta gamma di funzioni che oggi diremmo di polizia veniva assolta, ancora, dalla comunità. Tipiche erano molte incombenze esercitate dalle singole contrade. Tali minori unità istituzionali, con i loro anziani, erano

⁵¹ ASCB, QC, 2, 1493.05.13; 3, 1499.01.04. Cfr. *ivi*, 2, 1493.01.21.

⁵² ASCB, QC, 2, 1494.01.13; 3, 1498.08.01 e *passim*.

⁵³ ASCB, QC, 2, 1485.03.21; ASMi, CS, 1152, 1485.05.05.

⁵⁴ ASMi, CS, 1157, 1497.01.27.

⁵⁵ ASCB, QC, 5, 1508.06.14.

⁵⁶ ASCB, QC, 2, 1481.05.16.

⁵⁷ ASCB, QC, 5, 1508.06.14.

⁵⁸ ASCB, QC, 2, 1481.09.03. Cfr. *Statuta*, pp. 52-55, cap. 24.

chiamate in generale alla collaborazione perchè la giustizia averse luogo («ut prestant favorem cum hominibus si opus erit ut ius et ratio locum habeat»). Gli anziani, almeno quelli di Livigno, dovevano presentare al podestà di Bormio le accuse relative a quanto avvenuto nella contrada; alle contrade e ai vicinati, come ovunque, toccava la custodia delle colture, perchè gli animali e le persone non le danneggiassero.⁵⁹ Come altrove, il comune era responsabile della detenzione delle persone e della conservazione degli oggetti sequestrati dalla famiglia del podestà, destinati all'incanto, della custodia delle fiere e dei passi. Organizzava occasionali operazioni di repressione o contenimento della criminalità: nel 1502, ad esempio, inviò sei uomini per impedire ad una «mala societas» che correva i monti di Magliavacca (S. Caterina) di rubare il bestiame al pascolo.⁶⁰ Si segnala come più caratteristico l'«antiquus usus» per cui i collaboratori armati del podestà, i famigli, erano affiancati, nelle esecuzioni e nei sequestri, dal *servitor*, una figura, invece, di designazione comunale.⁶¹ Il *servitor* poteva temporaneamente rimpiazzare il famiglio del podestà, se assente; l'uno e l'altro si avvicendavano nella notifica dei precetti giudiziari. Durante la vacanza dell'ufficio, inoltre, poteva operare il famiglio del luogotenente eletto.⁶²

Al di là delle norme, gli ufficiali ducali dovevano convenire prudenzialmente gli arresti e i sequestri con i principali e le autorità comunali. Un commissario nel 1477 si consultò con i maggiorenti circa l'opportunità della cattura di un popolare dotato di grande seguito e comunicò al principe che «non è parso a li zentilhomini de quela terra, neanche a me, de farlo al presente». Procedere in modo unilaterale, invece, poteva essere controproducente. Nel 1497 fu disposto ai danni di due fratelli un sequestro «mandato [...] d. potestatis». Il canevaro Bartolomeo *Scheri*, però, bloccò il famiglio del podestà «dicens [...] ut deberet prius habere licentiam ab officialibus mayoribus». Poi lo stesso canevaro, vedendo i fratelli venire «cum magna furia», si frappose fra i gli uni e l'altro. A questo punto il famigliò accettò effettivamente di soprassedere, «ex amore ipsius Bartholomei».⁶³

Anche in questa sfera, insomma, i malintesi fra le istituzioni e chi ne occupava i ranghi non erano infrequenti. Nel 1497 il podestà si rifiutò di assimilare un caso di resistenza al suo famiglio impegnato nell'esercizio delle sue mansioni, che dunque metteva in discussione la sua stessa autorità, ad una semplice rissa fra persone particolari, affidata pertanto al giudizio del medesimo magistrato insieme agli ufficiali maggiori del comune e al canevaro in un procedimento aperto dalla reciproca garanzia delle parti a non offendersi. «Notum sit quod suprascriptus Ruffinus, famulus d.

⁵⁹ ASCB, QC, 6, 1515.12.31. Cfr DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 508-509, 522-523.

⁶⁰ ASCB, *Quaterni datorum*, 1502 sorte estiva.

⁶¹ ASCB, QC, 2, 1490.01.15; 3, 1499.05.03; 6, 1513.01.12.

⁶² ASCB, QC, 3, 1497.09.30.

⁶³ ASMi, CS, 783, 1477.12.17; ASCB, QI, 1497.03.09.

potestatis, non dedit fideiussorem quia prefatus d. potestas aserit et dicit quod ipse est fideiussor eius famulorum [...] et quod in hoc faciendo officium dictum Ruffinum non teneatur dare fideiussorem». ⁶⁴

Che il campo della polizia venisse sentito come un impegno della comunità lo testimonia, infine, un episodio del 1493. Dopo che il podestà Ercole del Maino fu ucciso dai suoi famigli, il Consiglio ordinario scrisse dell'immediato dispiegamento delle forze disponibili per la ricerca degli assassini («quamplurimos ex hominibus nostris, et eos omnes urbes, oppida, castella, villas, saltus, nemora, valles et omnia loca cuiuslibet principis et dominationis, providentissima indagine perquirere, explorare et percunctari misimus»). Il nobile Nicola Alberti, eletto in quel frangente luogotenente della podesteria vacante, in un testo evidentemente concordato con i consiglieri, raccontava a sua volta a Ludovico Sforza: «Subito facessimo fare le cride che potesse havere essi familii onvero uno de loro gli daressimo fiorini cento per caduno de loro malfattori se ne li consignano vivi et gli darevemo la mitade dessignandoli morti. Poy havemo subito mandato per tutti li passi et anche in terra todescha, in Egnadina, in Valchamonicha, sul Trentino per farli la notitia de questa loro proditoria. [...] Poi havemo mandati una frota de genti per tutti li nostri boschi per vedere se fussino ascosti». Così un maggiorenne, che non di rado e anche in quella fase si trovò in dissidio con la parte popolare di Bormio (lo stesso giorno scrisse al primo segretario ducale Bartolomeo Calco dei «vilani qui che non voleno vedere li zentilomini»), riferendo delle iniziative di polizia assunte, svolgeva tutto il suo racconto in prima persona plurale e si identificava appieno nella comunità («questa comunitade de homini tutti siamo desconsolati che quelli traditori ne habiano fatta simile proditoria»). ⁶⁵ Una volta scovati i malfattori in Austria, poi, il comune assunse le spese per la loro estradizione, perché subissero le «meritas [...] penas», con soddisfazione unanime degli uomini, riferì sempre a Bartolomeo Calco Moschino Interiortoli, personaggio che ritroveremo («è havuto a piacere a quanti homini haveva questo payse, a li quali era dispiaciuta la morte sua»). ⁶⁶

1.8. La mediazione arbitrale

Molte dispute, infine, non erano risolte dalla sentenza del giudice, ma dall'arbitrato e dalla cosiddetta pace privata, l'atto notarile con cui gli individui o le famiglie ponevano fine alle ostilità apertesie a seguito di omicidi, ferimenti o percosse. Conciliatori influenti erano ovunque i maggiorenti, a Bormio, ad esempio, Nicola Alberti;⁶⁷ anche in questo

⁶⁴ ASCB, QI, 1497.03.09.

⁶⁵ ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1493 (l'anno è l'unico elemento della data precisato); CS, 1156, 1493.09.25. V. anche ASCB, QC, 2, 1494.01.13.

⁶⁶ ASMi, CS, 1156, 1493.09.28.

⁶⁷ ASCB, QI, 1497.05.10.

campo, però, l'intervento delle istituzioni locali era sistematico.

I consiglieri e i deputati alle sentenze operavano come arbitri, magari insieme e concordemente con il podestà, ma nel caso, come si vedrà, disposti a difendere la loro opera di mediazione dall'ingerenza di quest'ultimo. Nel 1514 il Consiglio ordinario e i deputati alle sentenze nominarono i «probi viri» che si incaricassero di conferire con gli influenti Gian Francesco, figlio di Nicola, e Simone Alberti e con i loro *adherentes* «de pace componenda inter eos». ⁶⁸

In ottemperanza agli statuti, il Consiglio ordinario riduceva abitualmente l'entità della condanna inflitta al reo che poi aveva concluso la pace con la vittima, che poteva essere celebrata al cospetto degli ufficiali maggiori e del canevaro. ⁶⁹ Lo stesso organismo concesse un salvacondotto ad un ladro perché tornasse, sicuro da ogni molestia, a trattare il «concordium» con il derubato. ⁷⁰ A spese del comune, poi, veniva offerto il vino che, bevuto insieme dai contraenti, suggellava la riconciliazione. ⁷¹ Infine, ricorrendo al lessico della pace si poteva tentare anche di ricucire il rapporto fra l'individuo e l'istituzione: un vicino di Livigno, condannato ad una pena onerosa (117 lire imperiali) per aver aggredito uno degli ufficiali maggiori e luogotenenti del podestà in carica, si vide offrire la remissione di 92 lire a condizione che concludesse la pace con la vittima. ⁷²

2. La «giurisdizione nostra»

Un concorso così ampio dei consigli locali all'amministrazione della giustizia e l'assorbimento della stessa figura del podestà nella sfera comunale indussero i bormiesi ad una strenua difesa della giurisdizione. La ricchezza del corpo statutario e l'articolazione dell'apparato che funzionava nel solco di quanto prescritto dalla normativa, infatti, sarebbero valsi a poco qualora fosse stato consentito a chiunque, terriero o forestiero, di ricorrere ad altri tribunali secondo la convenienza. A tutte le comunità del tempo premeva che gli abitanti non venissero processati altrove e la competenza del giudice locale non fosse mortificata; si può dire, anzi, che l'integrità della giurisdizione fosse un elemento fondante dell'identità territoriale fra tardo medioevo ed età moderna. ⁷³ Bormio, però, fra le altre comunità dell'alta Lombardia, si segnala per la coerenza e la determinazione con cui nei decenni perseguì il disegno di costruire una vera fortezza

⁶⁸ ASCB, QC, 6, 1514.01.02. Per contro l'anno prima il Consiglio ordinario aveva ritenuto di non occuparsi della stessa questione (ivi, 1513.08.13).

⁶⁹ ASCB, QI, 1485.09.15; QC, 3, 1497.11.06; 4, 1504.03.28.

⁷⁰ ASCB, QC, 3, 1493.06.09.

⁷¹ ASCB, QC, 2, 1491.02.12; *Quaterni datorum*, 1536 sorte estiva; *Statuta*, pp. 314-315, cap. 4.

⁷² ASCB, QC, 3, 1495.04.10.

⁷³ M. DELLA MISERICORDIA, *Essere di una giurisdizione. Istituzioni di giustizia nella produzione dei luoghi e degli status sociali nella montagna lombarda (secoli XIV-XVI)*, in «Quaderni storici», XLVI, 2011 (di prossima pubblicazione).

giurisdizionale.

2.1. Il progetto politico e il quadro normativo

I consigli si adoperarono su due fronti, affinché nessun terriero fosse convocato da un forestiero in lite con lui presso un tribunale alieno e nessun bormiese si rivolgesse di sua iniziativa ad altro giudice che al podestà. Nel primo caso era necessario imporsi agli uomini di diverse giurisdizioni, non sottoposti alle autorità e alla normativa del luogo, per cui si dovette ricorrere ad un privilegio concesso dal duca; nel secondo caso, invece, si trattava di impegnare gli abitanti del comune, scopo che poteva essere perseguito mediante una prescrizione statutaria.

In primo luogo, i capitoli di dedizione stipulati con Francesco Sforza, quando questi ricostruì il dominio che era stato di Filippo Maria Visconti, e con Ludovico il Moro, al momento della concessione imperiale del titolo ducale, sancirono che nessun «incola» della «terra» potesse essere giudicato da altri che dal podestà locale e nessun ufficiale potesse intromettersi nei giudizi civili e criminali che toccavano i bormiesi. Anche una supplica successiva pregava il principe affinché comandasse a tutti i suoi ufficiali, esattori e sudditi di osservare i capitoli disponenti che gli abitanti «per alcune rasoni non possano fora de la iurisdictione del loro potestate essere convenuti». Da Gian Galeazzo Maria Sforza, nel 1489, la comunità ottenne pure che i giudicanti del dominio non potessero disporre contro i bormiesi arresti e sequestri di beni, per rimetterli, ancora, al giudizio nel borgo.⁷⁴

In secondo luogo, sul fronte interno, una parallela serie di provvedimenti inibì agli abitanti di cercare udienza presso fori alieni. Già nel 1456 il vescovo in visita pastorale accordò al podestà e ai consiglieri la facoltà di emettere i «mandata penalia» contro gli evasori delle decime, mentre il tribunale vescovile sarebbe intervenuto solo contro i renitenti a tali mandati.⁷⁵ Nel 1458 il comune accolse le lettere ducali ingiungenti la liberazione di un omicida e la remissione della pena, precisando però che ciò avveniva contro gli statuti e chiedendo a Francesco Sforza di non accogliere più, per il futuro, suppliche comportanti simili deroghe. La risposta era evidentemente dettata dalla preoccupazione per l'infrazione della consuetudine e l'istituzione di un precedente generatore di una nuova consuetudine, che non si voleva diventasse un «primum exemplum».⁷⁶

Entro il 1473 il Consiglio introdusse l'ordine che vietava il ricorso al tribunale ecclesiastico, sottoponendo il clero del borgo e delle valli «ad lo potestate de la dicta terra et maxime per le cose ecclesiastiche et tam

⁷⁴ Archivio storico del Comune di Bormio, p. 695, doc. 3227; BCCo, ms., 6.2.17, 1450.03.28, 1495.02.18; ASMi, Comuni, 12, Bormio, s.d.

⁷⁵ Archivio storico della diocesi di Como, *Collationes benefitorum*, II, pp. 569-570, 1456.09.28 (1459.07.09).

⁷⁶ ASMi, CS, 719, 1458.11.09.

civiliter quam criminaliter». ⁷⁷

Negli anni successivi si pervenne all'enunciazione più generale, con uno statuto formulato presumibilmente all'inizio del 1477 e incluso nella redazione normativa del 1510 con il titolo *De appellationibus non fiendis extra Burmium*, divenuto, nella raccolta approvata nel 1561, *De appellationibus non fiendis extra Burmium et de impetrationibus non fiendis, salvo ad dominos Trium Ligarum*. Prima del Cinquecento, comunque, non mancano tracce dell'esistenza della disposizione, indicata da Elisabetta Omodei con il titolo *De pena impetrantium rescripta* e dallo stesso podestà, nel 1496, con quello *De impetrationibus litterarum*. ⁷⁸ Comunicava a Milano Nicola Alberti nel 1490: «dice che non se debia lamentarsi né impetrare alchuna cossa da alchuna persona né signore cossi spirituale como temporale», pena la condanna all'ingente somma di cento ducati d'oro a favore della comunità, e che in ogni caso «dicta impetratio sit nulius valoris». Ancora nel 1514 il Consiglio di popolo ribadì il vigore del capitolo «de non appellando aliquam personam extra iurisdictionem Burmii nec de non impetrando litteras contra commune et personas de Burmio, [...] reservatis iuribus spiritualibus», e stabilì di mandare messi a Coira per ottenerne la conferma dai signori delle Tre Leghe. La formulazione cinquecentesca, che ci è giunta in modo completo, vietava ad ogni originario, abitante o forestiero di ricorrere in giudizio, anche in appello, contro qualsiasi vicino o abitante se non «sub regime Burmii», o di supplicare un intervento grazioso senza la «licentia» del comune. La normativa affermava la propria validità riguardo alle autorità sia spirituali sia temporali. Esplicitamente, inoltre, un capitolo pure di incerta vigenza, perché considerato «contra libertatem ecclesiasticam», escludeva la competenza dei tribunali della Chiesa anche per le cause ecclesiastiche, da quelle in cui fosse coinvolto il clero alle questioni matrimoniali. ⁷⁹

Questa normativa inibiva l'accesso degli abitanti di Bormio a qualsiasi tribunale posto sullo stesso livello di competenza delle sedi giudiziarie del borgo (quello del podestà di Teglio o di Como o del capitano di Valtellina). Costringeva lo stesso podestà a sentenziare solo sulla base del parere dei deputati alle sentenze, poiché anche il *consilium* di un giurisperito, che, come era usuale, avesse redatto su sollecitazione di una delle parti un consulto vincolante per l'ufficiale, era considerato un intervento lesivo

⁷⁷ ASMi, CS, 782, 1473.03.11.

⁷⁸ ASCB, Statuti, 1 (il codice, frammentario tramanda il titolo del capitolo, in rubrica, ma non il testo; ringrazio per le informazioni Lorenza Fumagalli, che ha ricomposto il manoscritto e ne sta curando lo studio); ASMi, Famiglie, 3, Alberti, s.d.; CS, 1157, 1496.05.21.

⁷⁹ ASMi, CS, 1152, 1490.10.13; ASCB, QC, 6, 1514.03.17; *Statuta*, pp. 56-61, cap. 28, pp. 288-289, cap. 317, pp. 330-333, cap. 16. Proprio Nicola Alberti informava che lo statuto era stato formulato subito dopo la morte di Galeazzo Maria Sforza. In effetti al principio del 1477 la vedova e il figlio approvarono i capitoli di dedizione del comune e alcune «additiones» relative al «regimen»; nel merito il documento milanese non dice alcunché, ma è significativa l'eccezione «non intendendo per hanc nostram confirmationem in aliquo derogare iuribus superioris in spiritualibus vel Ecclesie aut ecclesiasticæ libertati» (BCCo, ms. 6.2.17, 1477.03.20).

della giurisdizione. Ancora più radicalmente, escludeva la possibilità di sporgere appello contro le decisioni stabilite *in loco* alle magistrature centrali dello stato o al duca. Conteneva infine, per quanto possibile, l'ingerenza dei tribunali della Chiesa.

La difesa della competenza dei tribunali locali era resa particolarmente urgente dalla vocazione economica e dal profilo sociale di Bormio. La terra alpina viveva di mediazione commerciale e vedeva un cospicuo afflusso di forestieri (vi «capita venetiani, merchadanti bresani, bregamaschi et todeschi in grandissima copia»);⁸⁰ gli imprenditori del borgo operavano a loro volta in Valtellina, Valcamonica e nelle valli al di là dello spartiacque. Questi ultimi, evidentemente, avranno voluto garantirsi contro il rischio di essere giudicati in tutti i tribunali dei luoghi in cui trafficavano o da cui provenivano coloro con cui concludevano i loro affari.

Inoltre il Consiglio ordinario e il collegio dei deputati alle sentenze (in primo luogo perché i contadini delle Vallate gravitanti sul capoluogo erano in minoranza nel primo organismo e assenti nel secondo) dovevano essere sensibili alle ragioni dei nobili e degli abitanti del borgo, come dimostrano in effetti le cause dei proprietari della terra contro gli affittuari insolventi.⁸¹

L'ispirazione del più ambizioso disegno di autarchia giudiziaria che ho illustrato, il divieto di ricorrere anche al principe e alle magistrature centrali, si dovette però, più che all'*élite* economica e politica di Bormio, alla parte popolare. Lo testimoniano le polemiche aristocratiche su cui mi soffermerò nel prossimo paragrafo e lo conferma una relazione di Gottardo Torgio del 1491. A proposito di una lettera ducale sollecitata dalla supplica di un nobile valtellinese, egli riconosceva: «non me pare cosa honesta debano volere extrare li poveri homini fora de la iurisdictione sua». Tuttavia non approvava l'eccessiva determinazione dei popolari: nel Consiglio ordinario allargato convocato nella circostanza «seria sequito qualche scandelo per la importunità de questi popolari», i più tenaci difensori del principio.⁸² Ciò significa, dunque, che questa politica giurisdizionale volle tutelare in primo luogo chi aveva meno risorse per districarsi fra i tribunali milanesi o maneggiare a corte e invece, a livello locale, sapeva trovare spazi di affermazione. I popolari, infatti, riuscivano a ricoprire posizioni di grande influenza nelle istituzioni locali e, da quelle posizioni, a condizionare i destini degli aristocratici. Nel 1514 ad esempio, come ho accennato, il Consiglio ordinario elesse quattro uomini per ricondurre alla pace due esponenti della famiglia Alberti; di essi solo uno era nobile, gli altri erano tutti popolari e uno di loro era il più influente rappresentante di questo secondo partito, il sarto ser Giacomo *Chiley*.⁸³ Anche il ricorso al *consilium*

⁸⁰ ASMi, CS, 1153, 1491.06.14.

⁸¹ ASCB, Documenti cartacei 1400-1520, registro 1403-1409, f. 2v., 1404.11.26; ASSo, AN, 250, ff. 214r-216v., 1484.11.18.

⁸² ASMi, CS, 1153, 1491.06.14.

⁸³ ASCB, QC, 6, 1514.01.02. Cfr. M. DELLA MISERICORDIA, *Como se tuta questa universitade parlasse. La rappresentanza politica delle comunità nello stato di Milano (XV secolo)*, Morbegno 2010, pp. 14-

sapientis, infine, veniva in sostanza assimilato alla capacità di giovare di una consulenza cittadina non accessibile a tutti, se il comune denunciava i disagi che gli abitanti avrebbero patito «quando dovessimo noi essere tirati a Como gni in altra città per consilio de savii». ⁸⁴

2.2. Gli oppositori

Le opposizioni alla politica comunale e popolare non mancarono. Nel 1473 i chierici di Bormio, guidati dall'arciprete Martino *de Rezano* di Como, che non era del borgo ed era forse per questo più portato all'intransigenza, denunciarono in una supplica la condanna inflitta dal comune all'arciprete stesso per aver egli convenuto un suo debitore al cospetto del vicario episcopale. Gli uffici locali avevano così esercitato una «superioritate» e una giurisdizione che non spettava loro («contra li quali non hanno superioritate nec iurisdictione alcuna»). Nel 1490 il vescovo di Como avvertì il primo segretario ducale che un ambasciatore di Bormio avrebbe chiesto udienza al duca per «richedere alchune cosse contra la libertà mia et del mio vicario, che concerneno el spirituale», che bisognava senz'altro respingere. ⁸⁵

I nobili erano consapevoli che una delle risorse che li avvantaggiava – il credito loro accordato dal duca, le amicizie a corte, i contatti presso le *élites* di altri centri del dominio, che avrebbero consentito loro di procurarsi avvocati, quando non di influire sui giudici – rischiava di non essere più spendibile con l'introduzione delle nuove restrizioni normative. Le lettere di due esponenti dei nobili Alberti sono eloquenti. Gabriele polemizzava contro la giustizia che si amministrava a Bormio, dove vigeva un «ordo seu consuetudo» per cui «octo vel decem viri docti simul quonduque et indocti» giudicavano e della sentenza, «sive iusta, sive iniusta», nessuno poteva appellarsi, per non incorrere nella pena di 50 fiorini comminata dagli statuti. Egli chiedeva al principe di concedergli di potersi appellare contro una sentenza che attendeva, qualora essa fosse stata iniqua, ai giudici di Como, Milano, al Consiglio ducale e a lui in persona. Di più, affermava l'inaccettabilità di una norma incompatibile con il diritto del dominio («quod talle exorbitans statutum non est tollerandum cum etiam factum sit contra ius et bonas consuetudines ubique in civitatibus et terris vestris vigentes»). ⁸⁶

Nicola, che abbiamo già incontrato, nel 1490 propose una vera e propria analisi politica dello statuto. Il nobile, cavaliere e aulico ducale, occupava una posizione di singolare eminenza a Bormio. Nel 1497 il magistrato

15 (disponibile in rete all'indirizzo <http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/mdm-mixv/principi.pdf>).

⁸⁴ ASMi, CS, 1153, 1491.06.14.

⁸⁵ ASMi, CS, 782, 1473.03.11; 1152, 1490.10.18. Cfr. I. SILVESTRI, *Lettere del capitolo di Bormio al vescovo di Como ed al duca di Milano sull'amministrazione delle rendite spettanti alla plebana*, in «Archivio storico della diocesi di Como», 10, 1999, pp. 67-101.

⁸⁶ ASMi, Famiglie, 3, Alberti, s.d.

milanese Gottardo Torgio, gli ufficiali maggiori e il canevaro condussero un'inquisizione nella «stufa» della sua torre che si levava nel borgo. Nel 1493 l'Alberti scrisse a Milano dei provvedimenti presi dopo l'uccisione di Ercole del Maino perché ne aveva svolto funzioni vicarie cui a maggior ragione fu chiamato dopo l'omicidio, in qualità di luogotenente del podestà nei consigli, e fu tra gli incaricati di designare gli ambasciatori che si mettessero sulle tracce degli assassini dell'ufficiale. Nella circostanza, peraltro, ottenne subito un premio per il suo adoperarsi: la remissione di una condanna in cui era incorso a causa di una rissa.⁸⁷

Ora, è significativo che una figura di tale spicco, in una lettera rivolta al primo segretario Bartolomeo Calco, incentrata sulla contrapposizione politica fra gli «homini» e gli «zentilomini» del borgo e dettata in una fase in cui i proprietari ormai «non se pono scodere né ficti né crediti» dai massari, abbia additato il divieto di ricorrere ad ogni giurisdizione temporale e spirituale non locale come una manovra popolare. Chiedeva dunque che a Milano non venissero approvati «certi novi ordeni [...] non troppo honesti», che evidentemente andavano nella stessa direzione, altrimenti «ad questo modo li zentilomini bixognerano essere loro subditi». I popolari dovevano essere in grado di condizionare seriamente l'attività dei tribunali del borgo, se il gentiluomo scrisse che senza la possibilità di ricorrere al principe gli esponenti del suo ceto si sarebbero trovati a «stare come sta la qualia sotto lo spavero».⁸⁸ Pochi anni dopo, lo stesso Nicola lamentò come, insieme a due agnati, fosse stato minacciato da un ladro e malfattore notorio, ma la «comunitade [...] in sina al presente sono pur proceduti alquanto tepidamente in non formarli processo adosso como se conveniva». Riconosceva: «credo non l'habiano fatto ad malitia»; dava però prova di non avere a sua disposizione l'apparato giudiziario di Bormio.⁸⁹

Lo stesso podestà provava imbarazzo di fronte alla difesa troppo energica della sua giurisdizione, tanto che 1497 Gottardo Torgio biasimò la «presontione» con cui era stata interdetta la possibilità dei particolari di impetrare le lettere del duca o di altri magistrati e di domandare il ricorso al *consilium sapientis*.⁹⁰

Netta, poi, fu la censura delle autorità centrali verso norme che sovvertivano la gerarchia dei poteri all'interno del principato, elaborate non a caso in un momento di debolezza del potere milanese, fra la morte violenta di Galeazzo Maria Sforza e la conferma dell'obbedienza della comunità alla vedova e al figlio minore. Ludovico Sforza scrisse: «ne pare indigna cosa che se qualchuno in le cause sue habia ricorso ad noi debia esser condemnato». In seguito anche le Tre Leghe imposero delle restrizioni.

⁸⁷ ASCB, QC, 2, 1492.12.17, 1493.09.25, 1493.09.30; QI, 1497.03.05.

⁸⁸ ASMi, CS, 1152, 1490.10.13.

⁸⁹ ASMi, CS, 1156, 1493.09.07.

⁹⁰ ASMi, CS, 1157, 1497.01.27.

Nel 1536 limitarono ai giudizi relativi «ad burmienses inter sese» il divieto di ricorrere ad altri tribunali che a quello della terra mentre laddove fosse coinvolto un *forensis* restava aperta l'opzione di ricorrere ai signori. Nel 1561 contemplarono tale possibilità per tutti, anche per i *terrigenae*, fatte salve alcune eccezioni (come le cause *pro fictis*).⁹¹

2.3. Individui, comune, podestà a tutela della giurisdizione

Nella pratica, il comune si destreggiò al contempo con fermezza e diplomazia e il più delle volte riuscì ad aggregare, attorno all'obiettivo di salvaguardare la giurisdizione, il fronte degli attori locali.

È evidente, innanzitutto, che il privilegio di non essere trascinati in tribunali lontani era destinato a godere di ampio consenso, presso popolari, mercanti e nobili, anche quelli che guardavano invece con perplessità allo statuto *De appellationibus non fiendis extra Burmium*. Se ne avvalsero Abramo e Giovanni Alberti,⁹² altri esponenti della parentela, come si vedrà, e figure pure di meno spicco dell'*élite* locale. Nel 1492 il Consiglio ordinario prese posizione a favore di Filippo Fiorini, «nostro compatriota», che aveva condotto la spezieria in società con Paolo Denti di Bellano e poi era stato citato in giudizio da quest'ultimo, ma non al cospetto del podestà del borgo. Invocava principi giuridici generali («de iure comuni tenetur quod actor debet sequi forum rei») e il tenore dei privilegi, già «antiquamente» confermati dai signori di Milano e poi sempre osservati, che non consentivano che gli «homini» fossero «extracti da la iurisdictione sua». Più tardi intervenne per chiedere al duca la revoca della convocazione delle parti «extra patriam», a Milano.⁹³ Anche una persona di modesta estrazione delle Vallate, come Tonio *Franchi* di Molina, poteva ottenere la protezione del comune, che nel 1510 inviò un agente presso il podestà del Terziere Superiore e il capitano di Valtellina, a Tresivio, per conseguire la revoca del sequestro del cavallo che egli aveva patito a Tirano.⁹⁴

È interessante la vicenda che interessò Nicola Alberti. Nel 1498 scrisse al primo segretario, contro la citazione emessa ad istanza di un cittadino milanese cui doveva pagare il fitto di una casa, richiamandosi alla concessione ducale «disponente che niuno burmino sia extracto fora de la sua iurisdictione». Ottenne pure che il Consiglio ordinario sentisse e facesse sua questa causa. L'assemblea, infatti, decise di incaricare il cancelliere della redazione di un documento «in recomendatione magnifici millitis d. Nicholay de Albertis [...], ut non extraheatur a iurisdictione nostra cum sit quod est contra privilegia nobis concessa per prelibatum ducem». Il testo fu preparato nel giro di un paio di settimane. Parole ferme («ne

⁹¹ ASMi, Missive, 206 bis, ff. 5v.-6v., 1497.03.10; *Statuta*, pp. 56-61, cap. 28.

⁹² ASMi, Comuni, 12, Bormio, s.d.

⁹³ ASMi, CS, 1153, 1492.11.24, 1493.01.28.

⁹⁴ ASCB, QC, 5, 1510.02.15.

siamo restati non pocho contrariati») lamentavano tale «derogatione et prejudicio» al principio per cui «niuno burmino possa esser extracto fora de la lor iurisdictione, nec haviano ad obedire ad alcuno officiale, necnon nessuno altro officiale se possa intromettere d'essi burmini in civili nec criminali, nec quoquomodo aliquod imperium habere, preterquam ipse potestas». ⁹⁵

Nella circostanza emerge con particolare chiarezza, dal linguaggio stesso delle lettere, l'efficacia con cui il privilegio concorrevva alla costruzione dell'appartenenza collettiva, dal momento che induceva i singoli a richiamarsi ai diritti acquisiti della comunità e gli organi istituzionali a prendere le parti degli individui cui l'immunità non fosse stata riconosciuta. I consiglieri rivendicavano i «nostri privilegi», accordati «nobis», a tutela della «iurisdicio nostra», Nicola al «nostro privilegio concesso ad questa comunitate», proponendo in sostanza un'assimilazione reciproca. Per le istituzioni locali, poi, difendere uno dei principali del borgo significava comprendere sotto la stessa tutela tutti gli abitanti, di ogni condizione sociale, contro l'eventualità che le prerogative sancite dal duca cadessero nell'inosservanza. I consiglieri che avevano preso le difese del cavaliere Alberti dicevano infatti di agire a favore di tutta la popolazione, «considerato nuy che infringendosi essi privilegii prima al prelibato meser Nicolò, essendo lui de quello grado che è, mancho respecto se haberebe a li mezani et infimi nostri, la qual cosa, quando dovesse andar ad effecto, sarebbe la disfacione nostra». Pure il diverso linguaggio dei quaderni di consiglio, ad esempio nel caso già citato dell'abitante di Molina (si decideva di corrispondere una somma di denaro ad un agente «pro eius salario eundi Tiranum et Trixivium nomine communis occaxione unius equi Tonii q. Bernardi Franchi de Molina sequestrati in Tirano») esprimeva la stessa piena e automatica assunzione collettiva dell'interesse di un privato di grado *infimo*.

Proprio l'Alberti, si è visto, nel 1490 aveva espresso il timore dei gentiluomini locali di restare imprigionati in una sorta di cella giurisdizionale la cui chiave era detenuta dai popolari. Ora, le sue ansie non erano alimentate certo dal privilegio di non poter essere sottoposto al giudizio o a provvedimenti d'altro tipo disposti da corti aliene su istanza della controparte, ma dallo statuto che gli avrebbe impedito di trarre profitto, con una sua iniziativa, dalle amicizie che coltivava nella capitale. Non è sorprendente, quindi, la strategia che egli adottò nel 1498. Rimarchevole, piuttosto, è che nel 1497 lo stesso Nicola e suo figlio Gian Francesco siano stati solidali con le altre figure eminenti del borgo nel pretendere l'applicazione anche del controverso statuto che vietava appelli e suppliche. Almeno di fronte alla sfida portata all'agnazione Alberti e al gruppo dirigente del borgo, di cui dirò, si adoperarono con determinazione perché il gentiluomo Moschino Interiortoli non ricorresse al duca contro le magistrature locali.

⁹⁵ ASMi, CS, 1157, 1498.04.04, 1498.08.15; ASCB, QC, 3, 1498.08.01.

Il podestà, a sua volta, era compiaciuto della salvaguardia delle competenze che condivideva con le magistrature del borgo e, moderata l'asprezza dello statuto *De appellationibus non fiendis extra Burmium*, poteva adottarne l'esclusivismo che precludeva l'intervento di giudici concorrenti di pari livello. Ercole del Maino stava con «gli omeni da bene» di Bormio, «obidentissimi al suo potestate per tanto quanto dica il suo statuto» e che «obedientia non vogliono presentare a niuno altro oficiale», ostili pertanto a un cavaliere del capitano di Valtellina, che anch'egli accusava scrivendo a Bartolomeo Calco: «vorebe [...] pascere la sua famelia a spese de questi poveri homini», sconfinando nella sua giurisdizione. Nel 1491 Gottardo Torgio affrontò il problema dello *status* di alcuni delinquenti e assassini sudditi del duca d'Austria e li ricercati riparati nel Bormiese. In una fase di rapporti più sereni con i consigli di quella su cui mi soffermerò di seguito, si prestò come portavoce della loro posizione, che faceva del Bormiese un paradiso giurisdizionale. «Li agenti di questa comunità me hano fato intendere habere da la Excelentia vostra privilegii che ogni persona possa stare segura in questa terra etiam l'avesse commissio ogni delicto sopra il dominio de vostra Signoria», anche se, dichiarato il principio, subito si proclamavano disponibili a lasciar giudicare quei malfattori.⁹⁶ Anche al di fuori del campo giudiziario gli uomini evitavano di riconoscere la potestà di ufficiali diversi dal magistrato locale, di nuovo consolidando l'intesa reciproca. Nel 1484 Francesco Rusca, capitano di Valtellina e commissario per la repressione del contrabbando, rilevò che i grani tedeschi venivano esportati in Valcamonica attraverso il Bormiese, ma constatò pure come non potesse ovviarvi perché gli abitanti lo accusavano di violare la loro giurisdizione, «et cosi sempre hanno perseverato in non volere obedire». Nel 1487 il commissario inviato da Milano per ristabilire la situazione dopo «li grandi danni et iacture che hano dato et facto todeschi de la Liga Grisa alli homini nostri de Voltellina» veniva istruito, «perché Bormio non ha may voluto consentire d'essere sotoposto o compreso con la università della valle, ma starse et governarse da per sé come membro separato», a portarsi sì nel borgo, ma «senza fare altra demonstratione de la comissione che te havemo facta de tucta la valle, né presentare la patente, ma solum le lettere de credenza che te havemo facto», una indirizzata al solo podestà bormiese, una al podestà e «homini d'esso loco». Il podestà era certo gratificato da questa lealtà. Francesco de Creppa riferì, nel 1477, dopo la morte di Galeazzo Maria Sforza, che il capitano di Valtellina era venuto a Bormio con un «mandato» principesco «che li homeni da Bormi dovessano zurare la fidelità» a lui, oltre che al podestà locale, «ha nome del stato de voltre Excelentie». Ma essi «non àno voluto fare niente perché dicono hano privilegi de la casa de Vesconte che nessuno officiali de Voltolina no se debia impazare de li fati soy». Avrebbero mandato in ogni caso quanto prima quattro sindaci a Milano, ma già, riferiva, «havevano

⁹⁶ ASMi, CS, 784, 1483.09.30; 1153, 1491.10.18.

zurato la più parte in mia mane, e che per questo non volano zurare in le mane de nessuno altro offitiale». Compiaciuto, spendeva il resto del suo scritto per appoggiare le richieste di nuove esenzioni fiscali che i sudditi a lui affidati avanzavano nella circostanza.⁹⁷

Infine pure con il clero si trovò un terreno di cooperazione. Il nuovo arciprete Giovanni Grassoni, esponente dell'*élite* di Bormio, doveva vedere la questione della libertà ecclesiastica in modo più flessibile del suo predecessore, Martino *de Rezano*, che ne era estraneo. Nel 1492, quando un suddiacono boemo fu accusato di aver rubato nelle cassette delle elemosine delle chiese, il Consiglio ordinario espresse il proposito di volerlo giudicare «sicondo li nostri statuti». Enunciato il principio, però, chiese la «licentia» del vescovo, scrivendo insieme al podestà, co-interessato alla difesa della giurisdizione locale, al primo segretario ducale perché facesse da intercessore e prefigurando la possibilità che la causa fosse rimessa all'arciprete della pieve di Bormio, «qual è homo di bene», che con ogni probabilità non aveva negato il suo assenso.⁹⁸

3. Forestieri, abitanti, originari di fronte alla giustizia

Il compattarsi del fronte locale alla fine del Quattrocento esasperò d'altra parte la marginalità di chi a Bormio non poteva essere detto «compatriota». Prima però di avvicinarsi ad alcune vicende singolari, è bene tenere presente, nel più ampio contesto della Lombardia alpina, l'incisività con cui le pratiche di giustizia profilavano l'identità personale, distinguendo donne e uomini in base ad un fondamentale attributo: essere o meno dei residenti. Tale condizione si graduava ulteriormente, differenziandosi la posizione del vicino o, espressione in uso specialmente a Bormio, *terrigena* (l'originario o l'immigrato accolto in comunità), dell'abitante (l'immigrato o discendente di immigrati non ancora assunto in vicinanza con tutti i diritti) e del forestiero.⁹⁹

Gli statuti, che dilatavano la responsabilità del crimine impunito all'intera comunità, graduavano diverse condizioni di appartenenza. In Valtellina il comune rispondeva del furto avvenuto nel suo territorio solo se non si era adoperato nei limiti del possibile per ovviarvi quando i colpevoli erano non vicini, in ogni caso, invece, quando «li malfattori fossero di quella comunità».¹⁰⁰ La cittadinanza criminale, però, si assumeva rapidamente. Le spese processuali e di esecuzione del malfattore punito con la condanna capitale, se nullatenente e privo di complici residenti, ricadevano sul comune «dove era nato» oppure, se egli avesse risieduto anche solo un anno (in

⁹⁷ ASMi, CS, 1152, 1484.06.06; Comuni, 87, Valtellina, 1487.04.03; CS, 783, 1477.03.02.

⁹⁸ ASCB, QC, 2, 1492.06.15; ASMi, CS, 1153, 1492.06.16.

⁹⁹ DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, pp. 221-225.

¹⁰⁰ *Li magnifici Signori delle Tre eccelse Leghe. Statuti ed ordinamenti di Valtellina nel periodo grigione*, a cura di D. ZOIA, Sondrio [1997], pp. 156-157, cap. 61.

Valchiavenna) o due (in Valtellina) altrove, in quello in cui «avrà abitato» per quel tempo. Un periodo così breve non sarebbe stato sufficiente per l'ammissione in vicinanza, che si poteva attendere per decenni nel luogo in cui ci si era trapiantati, e invece bastava per coinvolgere la collettività nelle conseguenze dei crimini del nuovo arrivato.¹⁰¹

Anche quanto addebitato al comune per rapine, danni, aggressioni e omicidi perpetrati nel suo territorio ricadeva poi su tutti gli «habitantes» e non solo sui vicini, delineando di nuovo un'appartenenza più larga di quella politica. Ad esempio era esposto alla possibilità di essere «captus», qualora il comune avesse mancato al proprio compito di raccogliere e custodire i frutti dei beni del debitore assegnati in godimento al creditore, «quilibet habitans continue in aliquo loco, burgo seu territorio [...] cum familia».¹⁰² Le tutele assicurate all'estraneo introducevano ulteriori distinguo: il comune rurale rispondeva solidalmente, ad esempio, della rapina subita dal mercante in transito, ma del danno inflitto alle colture, secondo gli statuti cittadini del 1335, solo se la vittima era «persona subdita et obediens comuni Cumarum».¹⁰³

In campo civile una complessa trasmigrazione delle responsabilità precisava e manteneva vivi i legami dell'immigrato con il luogo di provenienza e gli originari della stessa terra pure residenti altrove. Il valtellinese Giovanni *Zucatellus* di Gerola visse a Fucine in Val di Sole, operando nel commercio e nella lavorazione del ferro e indebitandosi con due fratelli, cittadini di Trento. Quando morì, dopo aver designato il comune di Gerola erede universale, i creditori conseguirono molti sequestri e arresti ai danni degli altri uomini di Gerola presenti in Val di Sole a lavorare il ferro, inducendo infine l'ente a cercare una composizione con chi chiedeva la restituzione del denaro.¹⁰⁴

Molto note sono poi le misure di carattere penalizzante. In primo luogo, solo il terrigeno accedeva alle cariche pubbliche e poteva quindi avere qualche parte nell'esercizio della giurisdizione comunale. Le disposizioni che nel Quattrocento in molte realtà, come a Lugano, chiusero i ruoli del vicinato ai nuovi arrivati, consegnarono ai soli vicini detti «antichi» o «originari» il godimento delle entrate comunali, l'accesso alle cariche e le connesse prerogative giurisdizionali, conferendo in sostanza alle famiglie più radicate la possibilità di sottoporre al proprio giudizio i «vicini nuovi», vale a dire la popolazione di più recente immigrazione. Il forestiero non

¹⁰¹ *Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna*, a cura di D. ZOIA [Sondrio 1999], p. 164, cap. 22; *Li magnifici Signori*, pp. 143-144, cap. 21. Cfr. L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, p. 261.

¹⁰² *Die Statuten von Lugano von 1408-1434 und 1441*, a cura di A. HEUSLER, Basel 1894 (*Rechtsquellen des Kantons Tessin*, III), pp. 27-29, cap. XXXVI.

¹⁰³ *Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como 1936-1957, II, pp. 122-123, cap. CCXXXV.

¹⁰⁴ C. RUFFONI, *Le pergamene dell'archivio parrocchiale di Gerola (dal 1238 al 1499)*, in «Bollettino della Società storica valtellinese», 33, 1980, pp. 31-57, p. 49, doc. 27.

sempre trovava perlomeno nel campo extra-giudiziario le occasioni di intervento che gli erano così negate: secondo gli statuti di Valtellina, non avrebbe potuto nemmeno mediare le dispute in qualità di arbitro.¹⁰⁵

Le norme e le consuetudini locali autorizzavano procedure quanto mai sbrigative. «Chaduna persona del dicto comune de Grosio» poteva pignorare i beni della «persona forestiera» che percorresse con carri o animali «cargati» la Val Grosina senza licenza. Il bestiame dei forestieri che non rispettasse le interdizioni previste poteva essere sequestrato da tutte le *persone del comune*.¹⁰⁶

Infine, nonostante il presente lavoro sia dedicato all'amministrazione della giustizia e non alla normativa civile e criminale o al sistema penale, è se non altro da tenere presente che gli statuti comminavano sovente all'estraneo condanne più severe di quelle inflitte all'originario responsabile della medesima trasgressione, come le somme di denaro duplicate o triplicate che ad esempio ne sanzionavano la stessa violazione dei vincoli di tutela ambientale.¹⁰⁷

D'altra parte si prevedevano anche particolari protezioni a favore di queste frange della popolazione: il Consiglio ordinario di Bormio consentiva che nelle situazioni in cui l'attività del tribunale era eccezionalmente sospesa, si amministrasse giustizia laddove intervenissero questioni del comune, delle chiese o dei *forenses*.¹⁰⁸

Ancor più delle procedure discriminatorie, e delle garanzie per contro istituite a suo vantaggio, qui interessa in particolare il modo in cui si cercò per il forestiero un posto negli ingranaggi di questa giustizia localizzata. Preoccupava, infatti, la facilità con cui egli avrebbe potuto sottrarsi alle spese processuali, alla responsabilità in solido che gravava su tutti gli abitanti, alle esecuzioni sul suo patrimonio, anche per il danno che il comune avesse patito proprio per un suo misfatto, all'accertamento stesso della sua colpevolezza. Il comune di Mantello, ad esempio, determinava al proprio interno, specificando le funzioni delle contrade che lo componevano, gli obblighi di denuncia dei crimini al console, che poi avrebbe riportato i fatti al podestà di Traona. Ora, notificare i malefici compiuti dalle «foritanee et extranee persone vel non habitantes in ipso communi» era responsabilità della singola contrada, che avrebbe dovuto rispondere in caso di mancata comunicazione, mentre per le risse fra i vicini si prescriveva l'auto-denuncia del colpevole. Ciò significa che il comune disperava di poter conseguire dai forestieri l'ammissione di colpevolezza che avviasse l'iter

¹⁰⁵ L. BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese. Documenti e registi*, Lugano 1929-1956, II, pp. 261-262, doc. CLXXXVII; *Li magnifici Signori*, p. 34, cap. 55.

¹⁰⁶ Archivio storico del comune di Grosio, Statuti, 1, fasc. 5, 1539, capp. 56-58; G. DE MAURIZI, *Montescheno (profili storici)*, Gozzano-Omegna-Domodossola 1919, p. 82, cap. XXVI; T. BERTAMINI, *Masera e i suoi Statuti trecenteschi*, Masera 2001, pp. 70-71, cap. 36. Cfr. A. DANI, *Il processo per danni dati nello stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2006, p. 195.

¹⁰⁷ DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 246.

¹⁰⁸ ASCB, QC, 1, 3, 1499.11.05.

della denuncia, come invece si attendeva dai vicini.¹⁰⁹

Per ovviare a tutto questo, il forestiero doveva impegnarsi a non far ricadere sugli ospiti le ripercussioni dei suoi mancamenti («conservandi ipsum commune et homines [...] illesos et indemnes ab omni condicio et honore et pena qua incurrere possent eis pro eo»). Negli statuti di Darfo in Valcamonica si affermava, a scanso di ogni inconveniente, un principio territoriale: «quilibet sive sint de comuni sive non de comuni cui culpa facta fuerit aliqua rixa super dicto comuni» erano tenuti a soddisfare ogni spesa che il comune avesse patito. In giudizio egli doveva assicurare, con una particolare fideiussione, che avrebbe pagato i relativi costi e l'eventuale condanna: nelle carte dei notai bormiesi ricorre un'apposita forma documentaria, la «securitas in litigio per forensem facta».¹¹⁰

È evidente come la rassicurazione principale richiestagli fosse il vincolo con il luogo, istituito dal patrimonio, la residenza perlomeno temporanea e la reperibilità. In Valtellina il forestiero offriva la «sigurtà» di non offendere nessuno nella persona e nelle cose, e di assumere tutte le spese che il comune di residenza avesse dovuto patire per causa sua, sui beni ubicati nella giurisdizione del valore di almeno 100 scudi d'oro.¹¹¹

Se proseguiamo la lettura dello statuto già esaminato sull'indigente condannato alla pena capitale, ne emerge chiaramente la preoccupazione di ancorarlo a una sede che consentisse di precisare lo spazio della corresponsabilità. Se fosse stato valtellinese, ma di una giurisdizione diversa da quella in cui era imputato, avrebbe pagato le spese l'università nel cui territorio abitava al momento del delitto; se senza fissa dimora, quella in cui aveva «abitato più lungo tempo»; se proprio vagabondo, infine, quella in cui si era verificato l'evento criminoso.

Anche le procedure della citazione in giudizio o della proclamazione della confisca dei beni tradiscono la faticosa ricerca di un luogo cui legare la persona mobile. La convocazione processuale di norma veniva notificata presso la casa d'abitazione. Il «forensis non habitans in dicto communi [...] ac etiam non subditus iurisdictioni [...] potestatis» doveva «eligere hic habitaculum», dove fosse possibile citarlo.¹¹² Il senza domicilio doveva invece essere citato presso il tribunale stesso, nella pubblica piazza, durante l'assemblea di vicinanza o nel luogo del delitto; colui che si era assentato, in queste sedi, «alla casa della solita habitatione» o nella «vicinanza di quella terra, dove eso imputato habitare solea», quasi a richiamarlo nei

¹⁰⁹ ASSo, AN, 503, f. 17r.-v., 1486.06.11.

¹¹⁰ ASSo, AN, 8, f. 113r., 1336.05.11; 250, f. 231r.-v., 1484.11.29; *Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo*, a cura di U. VAGLIA, Brescia 1969 (supplemento ai «Commentari dell'Ateneo di Brescia»), p. 128, cap. 71.

¹¹¹ *Li magnifici Signori*, p. 29, cap. 48. Cfr. F. PALAZZI TRIVELLI, *Riformati, cattolici, reti, valtellini: baruffe in Sondrio a cavallo tra Cinque e Seicento*, in «Bollettino della Società storica valtellinese», 44, 1991, pp. 133-158, pp. 153-155.

¹¹² *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458)*, a cura di M. MANGINI, Varese 2008, pp. 287-288, capp. 288-289; Archivio storico del comune di Morbegno, Pergamene 14, 1537.07.04.

luoghi che aveva lasciato.¹¹³

Il non locale, in ogni caso, trovò nell'autorità sovra-locale del duca un valido appoggio nel suo confronto con le istituzioni locali, e nella giustizia sommaria un'efficace salvaguardia dei suoi interessi. Le procedure extraritualistiche erano autorizzate a vantaggio di tutti coloro che, in una posizione di marginalità o eccentricità sociale, avrebbero faticato a far riconoscere il proprio buon diritto: il debole impegnato contro un potente («pauper est, et cum divite litigare habet»), le donne e in particolare le vedove, gli orfani. Ad essi si aggiungeva colui che, «essendo [...] forestero [...], comode non può stare in litigi longi, però merita d'essere presto expedito», in modo che gli fossero risparmiate le spese di soggiorno (non «stia lì sul'hostaria a consumarse»), le conseguenze di manovre dilatorie presso corti di giustizia in cui non poteva vantare alcuna aderenza e via dicendo. Il duca interveniva senz'altro a favore di estranei di lusso, il «nostro capellano» in lite per un suo beneficio, i cancellieri, i cortigiani, gli uomini d'arme e i membri della corte costretti a difendere le proprie ragioni nei tribunali periferici dello stato, in quelli episcopali o al cospetto dei consoli dei mercanti delle varie città lombarde. Il principe, infatti, induceva una mobilità di risorse – quando procurava un beneficio ecclesiastico o assegnava un'entrata – e di persone – preti, soldati e ufficiali, cortigiani o membri di famiglie variamente legate al suo patronato – cui poi doveva offrire delle protezioni in ambienti a volte ostili. Ma si adoperava ugualmente per i sudditi di domini stranieri, per i propri anche di condizione mediocre, vittime di una rapina, costretti ad esigere un fitto o un credito in una giurisdizione diversa da quella in cui risiedevano, per l'ebreo che dimorava in una città del dominio differente da quella in cui chiedeva che gli venissero restituite «alcune cose de quelle gli forono furate».¹¹⁴

4. I forestieri: i Quadrio fra Bormio e la Valtellina

Una serie di attriti fra i Quadrio e i bormiesi possono offrire un valido punto di vista per considerare i rapporti tra forestieri, comunità e stato nella realtà in esame. Esponenti della potente famiglia valtellinese coltivavano da tempo rapporti commerciali e creditizi con gli abitanti e il comune di Bormio, legami matrimoniali con le famiglie eminenti del borgo, e riscuotevano quote delle decime spettanti alla chiesa vescovile in alta valle. Alcune di queste relazioni generarono gravi e prolungati conflitti, che ci interessano in questa sede perché misero in discussione la giurisdizione esercitata dal podestà e dalle magistrature locali e stimolarono la solidarietà fra l'ufficiale di nomina forestiera, gli abitanti, le istituzioni comunitarie e

¹¹³ *Li magnifici Signori*, p. 26, cap. 42, p. 173, cap. 94.

¹¹⁴ Citazioni nell'ordine da *La memoria degli Sforza. Registri* (edizione parziale dei registri delle missive conservati in ASMi, consultabile all'indirizzo <http://www.lombardiabeniculturali.it/missive/registri>), 10, docc. 802, 428; 2, docc. 1477, 1235, 1335. Cfr. CERUTTI, *Giustizia sommaria*.

quelle ecclesiastiche del borgo.¹¹⁵

Sorte fu Pietro Quadrio, nobile di Ponte, ma proprietario di una casa nella piazza di Bormio, «cum una tore in forteza», che affittava,¹¹⁶ ingaggiò un lunghissimo contenzioso per le decime che egli deteneva in quanto vassallo episcopale e il comune voleva rilevare, in corso nel 1481 e non ancora terminato nel 1497.¹¹⁷ Contro di lui si coalizzarono la società e le istituzioni locali. Nel 1484 il Consiglio ordinario soccorse con un prestito due bormiesi che avevano subito «nomine communis» il sequestro di vino, cavalli e altre cose disposto ad istanza di Sorte, in modo che potessero riscattare il tutto. Nel 1493 il podestà Ercole del Maino scrisse a Milano perché Sorte, presentato come «inimicissimo di questa comunità», che «farebe ogni cosa perché fosino profundati», trasgressore dei suoi statuti, fosse privato della casa che possedeva nell'abitato. Nel 1497 l'arciprete Giovanni Grassoni, che già abbiamo visto come protagonista di un riavvicinamento della chiesa plebana al comune, fu inviato appunto «nomine communitatis» a Milano per la questione delle decime contese.¹¹⁸

Impulso decisivo alla coesione, non solo contro Sorte, ma contro tutta la sua comunità d'appartenenza, l'università di Valtellina, fu la salvaguardia dell'integrità della giurisdizione. Nel 1491 Sorte, ritenendo di non aver ottenuto giustizia nel tribunale bormiese, si rivolse al principe e poi, il 13 giugno, presentò al podestà locale le lettere ducali che ingiungevano all'ufficiale, in termini generali, per tutte le cause che contrapponevano bormiesi e valtelinesi, se richiesto da questi ultimi, il ricorso al *consilium sapientis*. La paternità dell'iniziativa risultò dunque incerta, sospesa fra l'azione degli individui e le ragioni delle istituzioni, attribuita non al solo Sorte, ma a tutta la Valtellina. Si trattava, secondo il podestà Gottardo Torgio di «letere ad supplicatione d'epso Sorte nomine de la università de Valtholina», «impetrata nomine communitatis et hominum totius Vallistelline» secondo il comune di Bormio.

Ora, la giurisdizione toccava non solo gli interessi, ma l'onore della comunità, il suo orgoglio di corpo privilegiato dello stato. Il 13 giugno fu immediatamente convocato il Consiglio ordinario, nella circostanza con il concorso di un più elevato numero di persone, quaranta, rispetto ai sedici membri effettivi. Si registrava in latino nel relativo verbale come l'istanza del Quadrio si ponesse «contra statutum et ordines ac antiquas consuetudines [...] communis et terre Burmii, in magnum et maximum pudorem et detrimentum communis et hominum dicte terre Burmii»; di

¹¹⁵ V. anche l'episodio in M. DELLA MISERICORDIA, *Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge», 122, 2010, pp. 137-170, p. 143.

¹¹⁶ ASMi, CS, 1153, 1493.01.27.

¹¹⁷ *Archivio storico del Comune di Bormio*, p. 717, doc. 3292; ASCB, QC, 2, 1481.07.28, 1493.02.09; 3, 1497.06.21; Archivio di Stto di Como, Notarile, Atti, 73, ff. 882v.-883v., 1492.11.18; ASSo, AN, 517, f. 381r., 1492.11.24.

¹¹⁸ ASCB, QC, 2, 1484.01.13; ASMi, CS, 1153, 1493.01.27; ASCB, QC, 3, 1497.06.21.

«supplicatione iniuriose & fora d'ogni equità» tornava a parlare al duca, in volgare, la lettera sottoscritta dallo stesso organo, il giorno dopo.¹¹⁹ I bormiesi temevano «che 'l tuto se facia da questi de Valtelina per volere infringere gli ordeni et statuti nostri».¹²⁰ Si produssero, pertanto, fin dal 14 giugno, in una solenne difesa dei diritti acquisiti dalla terra che, nella cultura politica del tempo, si volevano intangibili. Si trattava di «cossa inaudita et che may dopo siamo subditi al stato de la prelibata vostra Signoria fo may concesso per quella ad alcuni, quantunche per quisti de Valtelina altra volta sia recerchato». Affermavano: «non possiamo però credere questo essere de mente de vostra Signoria, non havendo noy commesso alcuna cossa per la quale vostra Excelentia, ad persuasione d'una persona, ne voglia derogare & infrangere quello che ducent'anni habiamo recognosciuto da li illustrissimi predecessori de vostra Excelentia et da quella confirmati», «revocare» «infringere nostri antiqui privilegi & confirmatione».

Gottardo Torgio svolse un ruolo di mediazione, nel senso che cercò di stemperare l'animosità dei sudditi affidati al suo governo e rassicurarli. Scrisse in ogni caso al duca un testo misurato, ma fermo, in cui esponeva gli argomenti presentati dal Consiglio ordinario lo stesso giorno e si mostrava ferito nell'onore non meno dei bormiesi. Aveva evitato che «reuisse alcuno scandalo verso dicto Sorte né altro, quantoncha certo dicto Sorte se sia mal diportato così verso de l'offitio mio come etiam verso la comunità». Chiedeva allora la revoca delle lettere concesse a Sorte, e invitava a rispondere a chiunque facesse «reclamo alcuno verso quella [Signoria]» di rivolgersi al tribunale dove egli, nel rispetto degli statuti locali, avrebbe reso ragione in modo equo («vogliamo venire qua ad dimandare rasone secondo li ordine de la terra»). Affermava di condividere le preoccupazioni degli abitanti: «non me pare cosa honesta debano volere extrare li poveri homini fora de la iurisdictione sua».¹²¹

Questa azione congiunta centrò il suo obiettivo, se a ottobre il Consiglio ordinario poteva compiacersi con il duca per la revoca delle lettere emanate ad istanza del Quadrio.¹²²

Proprio lo stesso giorno nel quale esprimeva soddisfazione per la riaffermazione del principio per cui il podestà di Bormio poteva giudicare i valtelinesi per i motivi di contenzioso che avevano *in loco*, il Consiglio ordinario, con una diversa lettera allo stesso principe, intraprendeva una nuova battaglia, adesso per conseguire che in nessun caso i bormiesi fossero soggetti ai sequestri disposti dal capitano di Valtellina e dunque sottoposti alla sua giurisdizione. Un nuovo caso particolare, infatti, aveva rinnovato l'identità degli interessi del comune, degli abitanti e del podestà e tornava ad allineare le loro mosse, pur nella diversità dei ruoli.

¹¹⁹ ASCB, QC, 2, 1491.06.13; ASMi, CS, 1153, 1491.06.14.

¹²⁰ ASMi, CS, 1153, 1491.09.01.

¹²¹ ASMi, CS, 1153, 1491.06.14.

¹²² ASMi, CS, 1153, 1491.10.18.

I primi ad intervenire furono i consiglieri. Riferivano al duca come si fossero presentati al loro cospetto Alberto Alberti e i suoi fratelli, «boni zentilhomini et antiquissimi de questa vostra terra», lamentandosi che nonostante i «privilegii» concessi alla comunità «che non possano esser sequestrati fora de la iurisdictione nostra per tuto lo dominio de vostra Signoria», il capitano di Valtellina e il podestà di Tirano avessero disposto sequestri ai loro danni ad istanza di Gian Battista Quadrio di Ponte. Sollecitavano, quindi, un intervento da Milano per la revoca dei provvedimenti. Da parte dei nobili venne, tre mesi dopo, una piena identificazione con il linguaggio e i valori delle autorità comunali, di cui condividevano lo stesso «noi». Alberto, Pietro, Andrea e Battista scrissero al primo segretario Bartolomeo Calco invocando «li privilegii nostri on sia de la comunità» e proponendo, se proprio fosse risultato inevitabile «essere extracti da la iurisdictione», di essere giudicati da un uditore designato a Milano piuttosto che dal capitano di Valtellina. Lo stesso giorno Gottardo Torgio fece la sua parte, prendendo le difese degli Alberti e accusando il capitano di Valtellina, collega e rivale, di voler giudicare il contenzioso «per favorirgli quili de Ponte».¹²³

Sul fronte opposto si produsse lo stesso affiatamento. Il Consiglio generale di Valtellina difese la competenza del capitano di valle nei sequestri e si oppose alla commissione della questione ad un uditore ducale. Almeno nel caso in cui il contratto di credito fosse stipulato in Valtellina, con la clausola che la soddisfazione avvenisse nella stessa valle, doveva essergli consentito provvedere alle esecuzioni, anche perché «li burmini possino sequestrare li nostri valeriani per li loro crediti». In questo modo gli interessi privati dei Quadrio si saldavano a quelli dei loro vicini ed era necessario «provvedere a la indemnitade nedum de dicto Iohanne Baptista, set de tuti li altri vallariani». Di più, le ragioni dei particolari avevano ormai innescato una gara in cui si misurava l'onore collettivo delle due comunità: i valtelinesi si ritenevano non meno fedeli e non meno privilegiati dei bormiesi e dunque, scrivevano, «como fano loro contra noi, ita sia licito a noi contra de loro, altramente la cosa sarebe inequale». Fu dunque mandato a Milano Giacomo Quadrio per perorare, nel connubio ormai sigillato di interessi familiari e generali, la «causa nedum de dito suo fratello, set de tuta questa universitade».¹²⁴

Il giorno dopo aver scritto a favore dei fratelli Alberti, Gottardo Torgio dovette riprendere la penna per riferire di un'altra provocazione dei Quadrio. Andrea, fratello naturale di Sorte, si era accompagnato a Gian Luigi Quadrio, che abitava a Bormio, entrambi armati nella piazza del borgo. Il podestà aveva ordinato che deponessero le armi, dal momento che «nessuna persona in questa terra, così terero como forestero», ne poteva portare. Andrea aveva replicato subito all'ufficiale, manifestando

¹²³ ASMi, CS, 1153, 1491.10.18, 1492.01.11.

¹²⁴ ASMi, CS, 1153, 1491.11.11; ASSo, AN, 517, f. 263r., 1492.01.02. Cfr. DELLA MISERICORDIA, «Per non privarci de nostre raxone...», p. 155, n. 16.

l'aggressività verbale con cui sovente i membri del suo ceto si rivolgevano agli ufficiali dello stato quando erano in gioco questioni d'onore: «disse che luy & la casa sua erano da più de me & se havesse ad passare per Valthelina me farà deponere le arme & ultra che se ne vendicartà (sic), cum molte altre parole inhoneste & minatoriie». Il Torgio aveva dichiarato di volerlo sottoporre alla fustigazione e il Quadrio aveva continuato con l'esibizione della sua potenza: «respose che l'aveva tal parente in Valthelina che seria più sufficiente di farli dare a me che io a luy [i tratti di corda]», insieme ad altre parole «presumptuose et temerariie», fino alla minaccia di far tagliare a pezzi il podestà e i componenti della sua famiglia quando si fossero avventurati in Valtellina.

Il magistrato sforzesco sapeva però di essere un bersaglio secondario dei due aristocratici, Gian Luigi, personalmente in causa con il comune e pure negli anni successivi in perenne contrasto con la popolazione e i principali, e Andrea, forse agente provocatore per conto di Sorte. Già alla fine dell'anno precedente, in effetti, il Consiglio ordinario aveva denunciato «alcuni de Voltolina quali habitano in questa terra» responsabili di vari «excessi», tra cui era un famiglio di Gian Luigi Quadrio. Il Torgio specificava: «mi vene in pensiero che [Andrea] gli fosse mandato a posta per muovere qualche differentia per essere il dicto Iohanne Aluisio pur in qualche controversia cum questa comunità dove luy ha l'expreso torto».

In effetti i Quadrio non avevano sbagliato strategia, pensando di provocare il comune colpendo il podestà. Come quest'ultimo si era affrettato a dichiarare la ragione del comune e il torto di Gian Luigi nella causa pendente, così la popolazione si strinse attorno all'ufficiale. La prima reazione fu spontanea: nel momento stesso dell'affronto plateale, i presenti minacciarono un intervento che lo stesso Torgio volle fermare («vedendo già che alchuni se movevano de la comunità li quali gli haveria fato a dispiacere, me parse di provederli aciò non havesse ad reusire altro maggiore scandalo»). Due giorni dopo le autorità consiliari riferirono l'episodio a Milano in modo molto favorevole al magistrato: questi si era rivolto «piacevolmente» ad Andrea Quadrio, che aveva risposto «intrato in grandissima superbia, con parole non bene honeste et vituperose» e addirittura apertamente intimidatorie. Quindi esprimevano preoccupazione per gli abitanti, «essendo bisogno et de necessitade che ogni hora qualchuni de nuy habia ad passare per quella valle le sue merchantie, non sapendo da chi guardarse». Sollecitavano infine il duca a non credere alle «false relatione» che certamente sarebbero state fatte da Gian Luigi e Sorte Quadrio, «perché siamo pur con loro in qualche differentia».¹²⁵

¹²⁵ ASMi, CS, 1153, 1491.09.01, 1492.01.12, 1492.01.14. Alcuni anni dopo Gian Luigi Quadrio, stando a quanto suggerito da una deposizione testimoniale, spinse alcuni abitanti di Sondalo ad un'incursione armata contro i bormiesi (ASCB, QI, 1497.05.16), ebbe un contrasto con Gioacchino Alberti (ivi, 1497.03.05) e una lite giudiziaria con il maggiorenne Giovanni Zenoni, che lo accusò pure di essersi presentato armato in tribunale (ivi, 1497.05.23), e appunto per porto d'armi venne punito (ASCB, *Quaterni receptionum*, 1498 sorte primaverile). Gian Luigi Quadrio aveva incitato anche un proprio famiglio all'uso delle armi (ASCB, QI, 1497.03.05). Cfr. G. CHITTOLENI, *L'onore dell'ufficiale*,

5. Un immigrato: Moschino Interiortoli

Ben più grave fu la crisi manifestatasi negli anni successivi. Il nuovo caso politico venne sollevato non dalla difesa del privilegio dei bormiesi di non essere estratti dalla giurisdizione, impugnato contro i Quadrio, ma dal più delicato capitolo statutario *De appellationibus non fiendis extra Burmium*, mettendo in discussione lo stesso ruolo dello stato e dei suoi rappresentanti nella difesa dei forestieri dagli inghippi della giustizia provinciale. Ne uscì minata, pertanto, la sintonia fra la comunità e il podestà, quello stesso Gottardo Torgio che nel corso del primo mandato (1490-1492) aveva condiviso le azioni intraprese contro i nobili valtelinesi, ma, tornato nel borgo (1495-1497), non riuscì più a collaborare con le istituzioni locali.

5.1. La vicenda

Moschino Interiortoli era un gentiluomo, esponente di una famiglia nobile di Montagna, nella media Valtellina, con un prestigioso passato alle spalle, che aveva trovato moglie, Franceschina Alberti, figlia di Pietro ed Elisabetta Omodei, a Bormio. Nel 1480 ottenne la podesteria del borgo, ma il suo insediamento venne fermamente contrastato dalla popolazione, in considerazione delle origini nella giurisdizione vicina e dei rapporti che aveva radicato *in loco*. L'ambasciatore Gian Bartolomeo Marioli aveva fatto presente a Milano come la designazione si ponesse contro la *voluntas* della comunità e i capitoli negoziati con il principe, «tum quia is Moschinus comensis et ex Valletellina oriundus est, tum quia multas amicitias et familiaritates habet in terra ipsa», e «plurimum insisteset» perché venisse revocata.¹²⁶

Il comune non riuscì a farsi valere e l'Interiortoli esercitò la carica per un biennio. Tuttavia il malcontento sollevato dalla sua nomina e l'*habitus* che doveva avere acquisito ricoprendo la carica podestarile non ne favorirono il successivo inserimento, con una nuova veste, nello stesso contesto. Legato in modo speciale a Francesco Sforza, informatore del principe, suo «fidelissimo servitore», investito da Milano ancora nel 1493 di una commissione delicata, come la conciliazione della vertenza ai confini del dominio fra tiranesi e abitanti di Brusio e Poschiavo, si attirava così, a suo modo di vedere, sospetti e antipatie.¹²⁷ Una denuncia come quella avanzata contro Nicolino Zenoni, che svelava al duca gli ambigui rapporti intrattenuti dall'influente principale oltre i confini del dominio, con il conte di Matsch, poteva essere frutto di un'inimicizia personale o, come sostenne Moschino, averla provocata. La delazione, infatti, si era poi risaputa, suscitando in Pietro, figlio di Nicolino, e i suoi parenti l'accanimento di

¹²⁶ ASMi, CS, 784, 1480.01.22. Sugli Interiortoli, v. M. DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo*, Milano 2000, pp. 292-296.

¹²⁷ ASMi, CS, 1156, 1493.09.16, 1493.09.28; 1157, 1497.05.07; Comuni, 12, Bormio, 1497.05.21.

cui diedero prova contro l'Interiortoli quando trattarono, da magistrati del comune, la sua causa contro Elisabetta Omodei.¹²⁸

In effetti a Bormio Moschino dovette affrontare un'interminabile lite con la famiglia della moglie. Prima si misurò con il suocero Pietro Alberti, che abbiamo già incontrato protagonista del contenzioso con i Quadrio. Morto quest'ultimo, e proprio a causa della sua eredità, venne provocato da Vasino detto Cardono Bruni, che era stato fattore del nobile defunto («non he persona più fidata et più asperta in intendere le sue trafige de esso Vaxino et più fidato a la sua custodia»).¹²⁹ Con lui erano altri conterranei che, diceva Moschino, «crepano de invidia ch'io degia godere questa hereditate». ¹³⁰ La rivalità con il Bruni era già scoppiata nel 1491 e nel 1493 era sfociata in violenza o rischiava comunque di degenerare, se il Consiglio, in ottemperanza alle lettere ducali ricevute, imponeva ai due di prestare fideiussione «de non offendendo nec facere offendere se». ¹³¹ Nel 1494, poi, Cardono, armato e insieme ad alcuni compagni, assalì di notte i famigli che custodivano la porta della casa dell'Interiortoli minacciando di entrare. Per le pressioni del Consiglio ordinario, grazie alla mediazione dei parenti delle parti, di «certi zentilhomini et valenthomini et precipue il nostro d. commissario», Moschino accettò poi di stipulare la pace e di non opporsi alla remissione del bando in cui era incorso il suo antagonista, consentendogli così di «repatriare a casa sua». ¹³²

Negli anni successivi Moschino rivaleggiò con la suocera Elisabetta Omodei, che vantava ancora diritti sulla propria dote e su un legato stabilito dal marito, e i parenti della moglie, che gli contendevano il possesso della «roba». ¹³³ Presumibilmente nel 1495 provò a interpersi fra le parti come mediatore il potente sondriese Giovanni Beccaria, incaricato da Bartolomeo Calco. ¹³⁴ All'inizio del 1497 la causa era di nuovo aperta. La «sententia» emessa da «li agenti de questa comunità» diede torto all'Interiortoli. Il 27 gennaio egli chiese la facoltà di ricorrere al *consilium sapientis*, ma le autorità comunali gliela negarono. Allora impetrò lettere ducali (emesse il 9 febbraio) che invalidassero la sentenza. Il Consiglio ordinario reagì energicamente, condannandolo per essersi rivolto a Ludovico Sforza contro il tribunale del borgo, scrivendo al duca e al primo segretario, inviando a Milano due ambasciatori per ottenere la revoca di tali lettere. Con un'ulteriore lettera, Moschino chiese al duca sia l'annullamento della condanna, sia il

¹²⁸ ASMi, CS, 1157, 1497.02.23; ASCB, QC, 3, 1497.03.29.

¹²⁹ ASMi, Famiglie, 3, Alberti (la data è illeggibile).

¹³⁰ ASMi, CS, 1156, 1494.01.14.

¹³¹ ASCB, QC, 2, 1491.05.02, 1493.01.04, 1493.03.04. Cfr. ivi, 1493.02.06; 3, 1494.06.26, 1494.07.24.

¹³² ASMi, CS, 1156, 1494.01.14, 1494.03.14, 1494.08.31, 1494.09.27, 1494.10.25; ASCB, QC, 3, 1494.03.13.

¹³³ ASMi, CS, 1157, 1496.05.21, 1497.02.23; Comuni, 12, Bormio, 1497.05.21.

¹³⁴ ASMi, Famiglie, 3, Alberti, s.d.; CS, 1157, 1497.05.21.

riconoscimento della possibilità di rimettere la questione alla consulenza di un giurisperito. Il duca intervenne una seconda volta, disponendo che le due condanne pecuniarie fossero cassate e il podestà Gottardo Torgio e i magistrati locali cercassero di «comporre» il litigio. In caso di fallimento della mediazione, si sarebbero dovute inviare a Milano per iscritto le ragioni dell'una e dell'altra parte e le motivazioni della sentenza. La comunità costituì una nuova delegazione per ridiscutere la questione con Ludovico il Moro, ribadendo il vigore della condanna; non poté impedire, però, che si seguisse la via tracciata dal duca. Gottardo Torgio, constatato che le posizioni delle parti non si avvicinavano, emise una «admonitione» che le convocava al cospetto del principe. A questo punto, forse, la prospettiva del viaggio a Milano e delle spese indusse un ripensamento. Il podestà, eseguendo il contenuto delle missive ducali, poté infatti ritentare la strada dell'arbitrato, in collaborazione con le magistrature locali. Si addivenne ad un lodo emesso concordemente dal magistrato milanese e dagli eletti dal Consiglio ordinario. Non si trattò, comunque, dell'approdo definitivo. Nel 1498 il Consiglio designò quattro commissari che, con il successore del Torgio, rivedessero l'arbitrato. Ancora un bagliore si accese nel 1499, quando il Consiglio ordinario stabilì che, nel rispetto degli arbitrati, non si aprisse un nuovo processo di fronte al podestà.¹³⁵

5.2. Ostilità locali e amicizie sovra-locali

Nonostante la residenza e un certo radicamento nell'ambiente nel borgo, tanto che proprio Elisabetta Omodei lo chiamò «Muschino da Bormio»,¹³⁶ non si può dire che l'Interiortoli sia mai riuscito ad integrarsi compiutamente. Già fra il 1491-1492 lamentava la condizione penalizzante in cui era tenuto, costretto a subire «molestia, iniuria vel insolentia per alchuni emulli suoy [...], sub pretextu che in quello loco habia pochi amici et affine». Nel 1497 si mostrava al duca accerchiato da «inimici [...], che non voriano che repatriasse in questa terra per invidia et per essere io forestero, tamen della vostra Valtelina», escluso dalle cariche pubbliche («le più voce vocizano et io non ge ho voce alcuna»), tanto che «abandonare questo locho» non sembrava, nel suo testo, il solito *topos* con cui si concludevano le lettere e le suppliche inviate al principe nel passo in cui scongiuravano il respingimento della richiesta, ma l'unica concreta via d'uscita che si trovava di fronte un immigrato respinto.¹³⁷

In particolare l'ostilità verso un estraneo intraprendente fu mostrata proprio dal Consiglio ordinario, dai deputati alle sentenze e dai componenti delle ambascerie a Milano, da quei ranghi istituzionali, cioè, in cui prevaleva

¹³⁵ ASMi, CS, 1157, 1497.01.27, 1497.02.23, 1497.02.28, 1497.03.01, 1497.04.05, 1497.05.05, 1497.05.07, 1497.05.21; Missive, 206 bis, ff. 5v.-6v., 1497.03.10; Comuni, 12, Bormio, 1497.05.21; ASCB, QC, 3, 1497.02.22, 1498.06.30, 1499.03.26.

¹³⁶ ASMi, Famiglie, 3, Alberti, s.d.

¹³⁷ ASCB, Documenti cartacei 1400-1520, s.d.; ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1497.05.21.

la più radicata *élite* del borgo con cui Moschino era in rotta, forse fin dai tempi del suo insediamento come podestà. Secondo l'Interiortoli nel 1494 ad alcuni dei suoi competitori «è tochato la ballotta di offitii de questa terra» ed erano così riusciti a strumentalizzare a loro vantaggio le istituzioni locali. A proposito dell'aggressione subita in casa, diceva, «non ho havuto ardire de lamentarme da questa comunità che li punisca, perché dubito me fazano pezo». Anzi, il nome del comune fu usato contro di lui: «alcuni amici e parenti d'esso Cardono et mei inimicissimi deno havere scripto a vostra Signoria per parte de questa comunitade in recomendatione d'esso Cardono contra di me». In effetti il Consiglio aveva commesso al cancelliere la stesura di testi che impetrassero per Cardono la remissione del bando, in un'occasione sotto dettatura di Nicola Alberti, Egano Grassoni e Giovanni *Alandi*, in un'altra di Francesco Alberti, Filippo Fiorini e Giovanni *Alandi*. In uno di questi documenti si diceva come il Consiglio ordinario si sforzasse «con il d. commissario nostro» a fare sì «che rasone habia loco» e si chiedeva a Ludovico il Moro di «lassare venire Cardono in sino a casa, per essere luy disposto a l'acordo di la differentia vertisse qua».¹³⁸

All'inizio del 1497, diceva Moschino, occupavano gli «offitii alcuni delli parenti de Nicolino di Zenoni», a lui avversi, e «la mazor parte de questi iudici de sententia» era parziale e ostile. Nel maggio del 1497 egli si lamentava invece dei messi che la comunità designò per trattare la causa a Milano, scelti fra «quelli che me fano questa guerra».¹³⁹

Il podestà Gottardo Torgio confermò l'ostilità di tutti i livelli della politica locale: la sentenza del 1497 era stata emessa con il concorso di un deputato alle sentenze, Pietro o Pedroto Zenoni *del Presta*, «molto innemigo d'epso ser Muschino». Avverso era anche il Consiglio ordinario: lo stesso anno, di contro all'abitudine di lasciare passare del tempo fra l'irrogazione della pena pecuniaria e l'esazione della somma, a seguito delle lettere ducali impetrate dall'Interiortoli, deliberò «di fargli la condempnatione et immediate riscoterla», punendo l'estraneo che insidiava l'autonomia delle corti locali e rifiutando di ammetterlo alla consueta rinegoziazione dell'entità della condanna, che conduceva talvolta fino alla remissione. In una seduta successiva di qualche settimana, «a presuasone de quatro ho sey quali sosteneno dicta Elixabeta», elesse quattro arbitri fra i consiglieri e i deputati alle sentenze, però «tuti chi cognati, chi parenti de quili emuli che sustenteno la dicta Elixabet».¹⁴⁰ Sospetti erano infine gli ambasciatori incaricati di recarsi a Milano per affrontare la questione: ancora Pietro Zenoni e Leonardo Marioli, «factore de meser Nicolò [Alberti]».¹⁴¹ Il

¹³⁸ ASMi, CS, 1156, 1494.01.14, 1494.03.14, 1494.08.31, 1494.09.27, 1494.10.25; ASCB, QC, 2, 1494.01.13; 3, 1494.03.13.

¹³⁹ ASMi, CS, 1157, 1497.02.23; Comuni, 12, Bormio, 1497.05.21. Cfr. ASMi, CS, 1157, 1497.04.23, 1497.05.21. I messi, non designati, come si vedrà ci sono noti grazie alla relazione del podestà e ai documenti consiliari.

¹⁴⁰ ASMi, CS, 1157, 1497.03.01, 1497.05.21.

¹⁴¹ ASMi, CS, 1157, 1497.03.01. Cfr. ASCB, QC, 3, 1497.03.29.

Torgio raccontò inoltre che, subito dopo aver comunicato a Ludovico Sforza le sue diffidenze, Moschino venne convocato da un consiglio ristretto e informale, ma alla presenza di magistrati della comunità e nei luoghi che le appartenevano: vi intervennero Nicola Alberti, Francesco *de Madona* Alberti, Gioacchino Alberti, consiglieri, Giacomo *Chiley*, deputato alle sentenze e ufficiale maggiore, Zaccaria Sermondi, «resonato de la comunità», «in una certa stufeta de la comunità». Essi gli chiesero di dichiarare sotto giuramento se avesse fatto ricorso a Milano e lui rispose di no, ma di essere intenzionato a farlo, nonché di voler denunciare il presente episodio e la minaccia ricevuta di far inseguire il suo famiglia per sottrargli le lettere.¹⁴²

Al di là delle circostanze specifiche, è evidente che la rete ostile a Moschino avvolgeva le istituzioni locali in modo completo. Non tutti i membri di questo variegato gruppo – l'influente Nicola Alberti, sempre primo fra i designati negli elenchi dei consiglieri, il suo fattore Leonardo Marioli, l'attivo popolare Giacomo *Chiley*, il più defilato Zaccaria Sermondi, Egano Grassoni, comparso forse in modo più estemporaneo – ebbero lo stesso ruolo. Diverso era anche il loro profilo, da quello eminentemente politico dell'Alberti a quello più tecnico di Leonardo Marioli, che fu cancelliere del comune. Alcuni poi assunsero direttamente le cariche, insieme ai loro stretti congiunti (Nicola e il figlio Gian Francesco Alberti, Pietro Zenoni e lo zio Sigismondo, fratello di Nicolino), altri invece ne furono assenti, ma i loro parenti, guardati con sospetto dall'Interiortoli (come Baldassarre Bruni, fratello di Cardono), dovettero interpretarne le mire. Costoro, in ogni caso, non solo svolsero con notevole frequenza ambascerie e importanti incarichi particolari, ma occuparono sistematicamente le posizioni-chiave del comune – quelle di luogotenenti del podestà, ufficiali maggiori, consiglieri, deputati alle sentenze, cancellieri –, da cui erano in grado di condizionare direttamente l'andamento del processo.

La stessa biografia dell'Interiortoli, però, oriundo di una terra vicina e rappresentante del duca a Bormio, mentre ne indeboliva la posizione nel borgo, d'altro canto doveva assicurargli validi appoggi al di fuori di quell'ambiente. Egli cercò pertanto di mobilitare i suoi contatti, ma chiamare soggetti esterni ad operare nello specifico campo giurisdizionale bormiese non fu facile ed anzi si rivelò controproducente.

Egli poteva avere aiuto da pochi «valenthomini de questa tera et dalli circostanti», di cui fece mostra di fidarsi più che degli organi istituzionali.¹⁴³ Soprattutto si avvaleva di appoggi all'interno del ceto degli ufficiali dello stato di cui, per breve tempo, aveva fatto parte. In suo favore intervenne nella prima metà degli anni Novanta il capitano di Valtellina, Gian Pietro Arrigoni, che in una lettera indirizzata alle autorità bormiesi ne prendeva le parti, in considerazione della sua «nobilitate», perché «mio amicissimo»

¹⁴² ASMi, CS, 1157, 1497.05.23.

¹⁴³ ASMi, CS, 1156, 1494.01.14.

e in quanto sollecitato da «alcuni de li primi et principalli de questa valle et maxime de la каза del spectabile cavaliere d. Stefano de Quadrio de Ponte». Difficilmente, credo, Moschino avrebbe potuto compiere un passo più goffo, facendosi accreditare dal capitano di Valtellina, che in quel momento era il maggiore competitore del comune e del podestà di Bormio nella battaglia ingaggiata fra le due giurisdizioni, e dai Quadrio, quegli *inimicissimi della comunità* di cui abbiamo detto ampiamente.¹⁴⁴

Amico di Moschino era, a livello ancora più alto, il primo segretario ducale. Nel 1495 Bartolomeo Calco lo raccomandò al podestà. Nel 1497 l'Interiortoli ringraziò personalmente Bartolomeo con il dono di un quantitativo di «sale nostro», «per ricordo delli afanni dati per mi alla Magnificentia vostra et etiam delli benefitii ricevuti». Nella stessa lettera presentava un altro amico, Bernardino Imperiale, di cui preannunciava al Calco la venuta a Milano per riferire della questione che egli aveva in corso con la suocera. Si poteva avvalere, dunque, per accreditare la sua versione dei fatti, di un ufficiale che aveva sbrigato più commissioni di natura militare e diplomatica nella regione alpina e con il quale Moschino aveva collaborato strettamente, per ordine del duca, allo scopo di pacificare i rapporti fra tiranesi e poschiavini.¹⁴⁵

In sede locale il gentiluomo ebbe il supporto di Gottardo Torgio. Questi elogiò apertamente Moschino: «beato questa terra se gli ne fosse dece de la sua volontà».¹⁴⁶ Al contrario diffamò la rivale con parole singolari sotto la penna di un podestà sforzesco che scrivesse a corte dell'esponente dell'*élite* di un borgo: Elisabetta Omodei era «la ruina di questa terra», una «publica meretrice» e «porca ribalda».¹⁴⁷ Inoltre sposò *in toto* la linea interpretativa degli eventi proposta da Moschino. Già nel 1496 dichiarava che «ogni hora he tentato de una causa ho vero de una altra, più presto per malignità et per frustrarlo che per altro», fino alla «totale destructione». Accusava la vedova Omodei e gli Alberti di «machinare» contro il suo protetto; ammise di «favorire le rasone d'epso ser Muschino contra de alcuni, quali per invidia, non per rasone, gli hanno posto l'asediio a le spalle».¹⁴⁸ Si è visto, poi, come avesse accreditato la versione dell'ostilità preconcepita delle istituzioni locali e di chi ne occupava i ranghi verso l'immigrato, affermando che i seggi del Consiglio ordinario e del tribunale civile erano occupati da «inimici» di Moschino, dunque condannato a torto.¹⁴⁹ Scrisse con l'Interiortoli lettere concertate, di contenuto analogo e inviate lo stesso

¹⁴⁴ ASCB, Documenti cartacei 1400-1520, s.d. Della data sono precisati solo il mese e il giorno (17 luglio). La lunga permanenza dell'autore nell'ufficio di capitano di Valtellina (1491-1495) impedisce una datazione della lettera che non sia approssimativa.

¹⁴⁵ ASMi, CS, 1157, 1497.04.23. Cfr. *ivi*, CS, 1156, *passim*.

¹⁴⁶ ASMi, CS, 1157, 1497.05.21. Cfr. *ivi*, 1497.05.07.

¹⁴⁷ ASMi, CS, 1157, 1497.04.05, 1497.05.05, 1497.05.21.

¹⁴⁸ ASMi, CS, 1157, 1496.05.21.

¹⁴⁹ ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1497.05.21.

giorno;¹⁵⁰ raccolse le lamentele confidenziali di quest'ultimo e le riportò a Milano.¹⁵¹ Nel 1496 si fece mediatore tra il gentiluomo, Ludovico il Moro e Bartolomeo Calco, chiedendo al primo segretario di concedere un'udienza a Moschino e sollecitandolo perché «nomine principis scrivesse una letera directiva al Consilio, a quili de sententiis et a mi [...] che'l dicto meser Muschino [non] se turbasse fora de la rasones».¹⁵²

5.3. «Se persuadeno le loro bestialità a decisa lege».

Il diritto fra località e stato

Il conflitto in esame, evidentemente, non si esauriva in un groviglio di trame personali. La posizione di un forestiero o un immigrato, che era stato membro di un ceto di ufficiali itineranti, di fronte ai tribunali di un borgo incluso in una dominazione principesca mise in gioco questioni di portata molto generale: in primo luogo la vocazione stessa del duca, garante della giustizia e quindi chiamato, se necessario, a smagliare la rete di consuetudini locali che potevano impigliarne la razionalità; in secondo luogo il ruolo del podestà, figura dai due volti, rappresentante del duca e primo ufficiale del comune, che nella crisi non furono più componibili, tanto che l'identità dell'ufficiale entrò in una fase di travaglio.

Le comunità per prime lodavano l'amministrazione neutrale della giustizia, senza «exceptione de persone», «tam popularibus quam divitibus»; elogiavano l'ufficiale che «iustamente habia ministrato e fato raxone a li poveri come a li ricchi, a li piccoli come a li grandi», «indifferentes». Il podestà si riteneva a sua volta impegnato, di fronte al principe e ai sudditi, a «fare iustitia ad ogniuno».¹⁵³ A Bormio, il Consiglio ordinario si faceva vanto, circa il trattamento dei forestieri: «sotto la nostra rasones [...] et dal magnifico nostro potestate et da noy [...] sarà ministrato bona iusticia, come è nostro costume renderla indifferentemente ad caduna persona». Il duca istruì Ottobuono Schiffo che si dirigeva nel borgo a «ministrare rasones ad ogniuno indifferentemente», e, nella circostanza proprio della contestata nomina di Moschino Interiortoli, assicurò l'ambasciatore di Bormio: «confidamus vos et terram istam ab ipso bene regi et gubernari et iustitiam indifferentes ministrari».¹⁵⁴ Difficilmente, però, questa proclamata *indifferenza* poteva essere concepita in termini identici da giudici locali e giudici di provenienza esterna. Come avrebbe dovuto regolarsi il podestà, allora, quando le istituzioni comunitarie, nonostante le intenzioni messe

¹⁵⁰ ASMi, CS, 1157, 1497.05.21; Comuni, 12, Bormio, 1497.05.21.

¹⁵¹ ASMi, CS, 1157, 1497.05.23.

¹⁵² ASMi, CS, 1157, 1496.05.21.

¹⁵³ Citazioni nell'ordine da ASMi, Comuni, 60, Morbegno, 1480.12.10; CS, 784, 1479.11.19; 719, 1456.03.28; 784, 1483.11.11; *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, I, Francesco Sforza, 1, 1450-1455, a cura di L. MORONI STAMPA, G. CHIESI, Stato del Canton Ticino 1993, p. 156, doc. 219.

¹⁵⁴ ASMi, CS, 1157, 1498.08.15; Comuni, 87, Valtellina, 1488.02.25; CS, 784, 1480.01.22

per iscritto, avessero operato, dal suo punto di vista, assecondando gli *apetiti* dei privati, in modo arbitrario («condempnare a sua modo», nelle parole di Moschino Interiortoli), *contro il debito, fora de la rasone* che egli doveva assicurare, per riprendere le citazioni già proposte altrove da una lettera di Gottardo Torgio? Come avrebbe potuto consentire infatti, in termini ancora più generali, che, proteggendosi con «cavilazione & frivoli argomenti», i sudditi accreditassero la legittimità di ogni disobbedienza e abuso contrario alla vita civile di un principato («se persuadeno le loro bestialità a decisa lege», come scrisse un commissario in Valtellina cui Francio Alberti e il figlio mancavano di consegnare un ricercato)?¹⁵⁵

L'istruzione data dal duca al Torgio nel 1490 forniva una risposta chiara. Già all'inizio del primo mandato, il potere centrale lo stimolava in sostanza a svolgere un ruolo di garanzia *super partes* e a non consentire che i consigli bormiesi perpetrassero ingiustizie ai danni dei particolari. Il documento riconosceva la limitatezza delle prerogative dell'ufficiale nella sede di Bormio, ma lo sollecitava ad un intervento di fatto che ovviasse agli inconvenienti generati eventualmente dalle estese facoltà delle corti locali. «Quantunche tu solo, senza intervenimento del Consiglio de la terra, per li ordini et statuti soy confirmati per noy, non poray ministrare rasone ad alcuna persona, nienti di meno parene che in questo studii arrogarti più auctorità che serà possibile, maxime quando cognoscesti se volesse ad qualche veruno denegare iustitia, o de durlo più in longo che non se convenesse senza altro spazio» da parte delle magistrature comunitarie.¹⁵⁶

Egli era stato così confermato nell'idea che esistesse una «iustitia» superiore agli «ordini et statuti» delle terre del dominio, pure approvati dal principe, da garantire anche oltrepassando le attribuzioni legali del suo ufficio. Che si pensasse proprio ai forestieri come alle vittime di un'osservanza letterale delle procedure che rischiava di essere ingiusta da un punto di vista sostanziale lo testimonia lo stesso Torgio, quando, destreggiandosi in una situazione che gli stava sfuggendo di mano, rievocò la stagione ormai passata dell'intesa con le istituzioni locali: «sempre hebe questa comunità in obedientiia, sì in le cose civile como in criminale. [...] A niuno era fato iniustitia, in modo che le cose passavano secondo quiete & pacifice, sì contra de foresteri come de terreri, senza alcuno strepito». Al contrario, adesso, il conflitto con la comunità era nato «per non havere voluto aconsentire che a ser Muschino de Interiortulis sia fato iniuria, & così ad altri foresteri, li quali sonno mal ricolti da questa comunità».¹⁵⁷

Su questo argomento, il podestà in carica e l'ex-podestà ora in rotta con la comunità parlavano lo stesso linguaggio. Moschino era critico verso un diritto locale che poteva precipitare in qualsiasi arbitrio e nel 1497

¹⁵⁵ ASMi, CS, 1157, 1497.02.23; 783, 1477.02.07.

¹⁵⁶ ASMi, CS, 1152, 1490.04.17.

¹⁵⁷ ASMi, CS, 1157, 1497.01.27, 1497.05.05. Cfr. ASCB, QC, 3, 1497.05.05; ASMi, CS, 1157, 1497.01.27, 1497.05.07.

stigmatizzò il disposto dello statuto «*inpertinente che hanno*» i bormiesi, scrisse a proposito del capitolo *De appellationibus non fiendis extra Burmium*, mostrando, con l'uso della terza persona plurale, di non identificarsi nella tradizione giuridica del borgo. Giusto l'anno prima il Torgio aveva parlato della stessa normativa come di «statuti & consuetudine *inpertinentie*». Per questo, l'Interiortoli vedeva nel suo successore l'unica garanzia contro la deriva: nella stufetta della comunità dove era stato convocato da un collegio senza nessun requisito di ufficialità, alla domanda di giurare che non aveva «mandato a Milano uno famiglio vostro [di Moschino] cum vostre letere et letere del commissario al nostro illustrissimo signore per dolervi de la comunità», rispose che «loro non havevano libertà, *senza l'offitiale* de la Excelentia vostra, di dargli tal sacramento». ¹⁵⁸

Di più, la difesa delle prerogative della giurisdizione di Bormio, che il podestà condivideva, fu condotta in modo così radicale da mettere in discussione la soggezione della terra al principe, che lo stesso podestà rappresentava. Così Gottardo Torgio, che il comune alla fine del primo mandato aveva detto «*gratissimo*», domandandone a Ludovico il Moro, lo stesso giorno della condivisa vittoria politica contro Sorte Quadrio, la conferma, poi non accordata, munendolo comunque di «*littere boni regiminis et bone administrationis*», dovette onorare un obbligo di lealtà verso il principe che prevaleva sull'identificazione nel comune. ¹⁵⁹

Il duca riprovò lo statuto che impediva di impetrarne gli interventi. Il suo rappresentante non poteva non esprimere lo stesso biasimo: «se per qualche persone he richesto in qualche causa *consilium sapientis* per qualche expresso torto gli fo fato, como è acaduto hogi in una causa fra uno ser Moschino de Interiortulis et sua socera, hanno presontione a la presentia mia di menazargli et dirgli che lo condempnerano in ducati cento sopra uno statuto che hanno, che nessuno possa impetrare letere de vostra Signoria né de altri magistrati sotto quella pena». Non sembrava ammissibile al Torgio che anche «quando uno se pretende essere iniuriato non deba habere ricorso al suo signore». Aveva già rilevato, un biennio prima, «questa terra he solita vivere in libertà»; ora ravvisava le conseguenze del debole vincolo di soggezione alla signoria milanese, denunciando la «*prosontione et temerità*», il comportamento «*senza alcuna superiorità né respecto*» dei bormiesi. ¹⁶⁰ L'opposizione di questi ultimi nei suoi confronti era spiegata dal podestà sempre «per non volere asentire ad alcuni di questa terra ad cose fora d'ogni honestate contra la superiorità de la Excelentia vostra & l'honore de l'offitio mio & di non comportargli fazano iniuria ad uno

¹⁵⁸ Citazioni nell'ordine da ASMi, CS, 1157, 1497.02.23, 1496.05.21; 1156, 1495.09.29; 1157, 1497.05.23.

¹⁵⁹ ASMi, CS, 1153, 1491.10.18; ASCB, QC, 2, 1492.04.27.

¹⁶⁰ Citazioni nell'ordine da ASMi, CS, 1157, 1497.01.27, 1496.05.21, 1497.05.23. La frase citata sopra, n. 91, è tratta dalla missiva con la quale il Moro imponeva agli ufficiali del comune la cassazione della condanna in cui era incorso Moschino. Sulle ambizioni repubblicane di Bormio, v. anche DELLA MISERICORDIA, «*Per non privarci de nostre raxone...*», p. 178.

Muschino de Interiortulis». Invece il potere sovra-locale del principe gli pareva, di nuovo, una tutela irrinunciabile per il non locale che chiedeva giustizia contro gli abusi delle corti provinciali (il «favore grande qua d'alcuni cavestri», «a ciò che'l dicto meser Moschino non habia ad essere stratiato contro il debito»¹⁶¹).

L'ufficio del podestà, insomma, giuntura fra locale e sovra-locale, sintesi fra diversi sistemi normativi, venne messo in discussione. Nel 1499, trincerandosi dietro la volontà ducale («pro adimplendo mentem [...] principis»), ma anche rivendicando la propria facoltà di operare per la pace pubblica («pro obviando schandala»), il Consiglio ordinario di Bormio stabilì in modo perentorio che Giacomo Vismara non dovesse amministrare giustizia («non debeat nec teneatur ministrare aliquam rationem») ad Elisabetta e Moschino, che si erano rivolti già due volte al giudizio arbitrale, di cui si affermava la validità. Ora, lo stesso organo nel 1497 aveva guidato l'arbitrato, avendo «astrecto» le parti ad accettare quattro consiglieri e deputati alle sentenze come mediatori, che avevano emesso il lodo insieme al podestà; nel 1498 aveva conferito la *potestas* di rivederlo al podestà e a quattro commissari designati in seno al Consiglio medesimo. È evidente, allora, che nel 1499 la maggiore magistratura collegiale del borgo, difendendo un lodo del quale l'anno prima aveva disposto la revisione, si preoccupava soprattutto di preservare gli spazi di autonomia della pratica arbitrale, su cui riusciva ad intervenire massicciamente, dall'ingerenza del giudicante milanese.¹⁶²

Decisamente più duro fu però, nel 1497, il confronto con Gottardo Torgio, cui i magistrati comunitari vollero in sostanza sostituirsi. Giacomo *Chiley*, ufficiale maggiore in carica, «cum grandissima prosontione» ordinò al cancelliere di non verbalizzare una «admonitione per letera notarii» stabilita dal podestà nell'esercizio delle sue funzioni di giudicante («essendo a la bancha»). Continua il racconto del Torgio, «gli resposse cum humile parole che luy montasse a bancha et determinasse a suo modo». A questo punto «forno parole assay, non ben honeste verso de l'officio mio»; «se sono levati contra di me, digando che non sono più suo ufficiale». Proprio Giacomo *Chiley* e uno dei nemici di Moschino, «uno fiolo de meser Nicolò di Alberti» (Gian Francesco) furono eletti da un Consiglio straordinario per conseguire la revoca del provvedimento ducale impetrato da Moschino Interiortoli «et per dimandare uno altro offitiale».¹⁶³ Dall'inizio di aprile, così, la causa con Moschino si intrecciò con la battaglia politica per ottenere la destituzione del podestà, perorata a Milano ancora da Gian Francesco Alberti, forse con qualche doppiezza se si crede alle informazioni trasmesse in modo

¹⁶¹ ASMi, CS, 1157, 1496.05.21, 1497.05.05, 1497.05.07.

¹⁶² ASCB, QC, 3, 1499.03.26. Cfr. ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1497.05.21; ASCB, QC, 3, 1498.06.30.

¹⁶³ ASMi, CS, 1157, 1497.05.05. Cfr. ASCB, QC, 3, 1497.05.05; ASMi, CS, 1157, 1497.01.27, 1497.05.07.

riservato dal podestà, e Giacomo *Chiley*, il più determinato esponente della parte popolare.¹⁶⁴

La tensione fra i tre livelli rappresentati dal potere locale dei consigli, dall'autorità del duca e dalla mediazione dei suoi ufficiali produsse una profonda riconfigurazione dei rapporti. La comunità, infatti, ritenne di doversi porre direttamente di fronte al principe, unico interlocutore accetto. Anche il primo segretario ducale, forse perché amico di Moschino, venne considerato inaffidabile: il Consiglio ordinario sconfessò i messi che si erano accontentati dell'udienza di Bartolomeo Calco e proclamò di voler disattendere alle lettere scritte da quest'ultimo forse «senza saputa» di Ludovico il Moro.¹⁶⁵ Soprattutto fu disconosciuta l'autorità del podestà, colui che, senza dubbio, alla fine uscì sconfitto. Il comune, infatti, ottenne la rimozione di Gottardo Torgio, appena addolcita da un dono di commiato di 40 lire imperiali «pro beneficiis et benemeritis ab eo receptis». Per di più alla fine dell'estate il Consiglio elesse come luogotenente che ne esercitasse le prerogative, in attesa dell'arrivo del successore, Gian Francesco Alberti, dunque proprio uno dei maggiori antagonisti dell'ufficiale allontanato, colui, diceva il Torgio, che «cerca ogni viia per metterme in urta cum la comunità perché non gli ò voluto aderire a li appetiti suoy contra de ser Muschino & altri». Nell'inverno del 1497, poi, Gian Francesco divenne ufficiale maggiore e nel 1498 luogotenente *in sententiis* del successore del Torgio, Giacomo Vismara, dunque secondo giudice civile del borgo.¹⁶⁶ Attraverso mesi di logoramento, insomma, il nucleo più radicato e determinato dell'*élite* locale aveva avuto ragione dell'immigrato che aveva cercato fortuna a Bormio dopo avervi rappresentato il principe per due anni e del podestà che l'aveva protetto, consolidando ulteriormente le proprie posizioni in campo politico e giudiziario.

6. Strategie e identità

Quella di strategia è stata una categoria analitica che ha goduto di molta fortuna nella storiografia negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, ed è servita soprattutto per mostrare come gli individui non fossero irrevocabilmente soggetti ai poteri che su di loro si sono esercitati nel tempo, né prigionieri della loro cultura, ma sapessero servirsi strumentalmente di una pluralità di linguaggi e di opportunità rese disponibili dalle istituzioni per perseguire il proprio successo. Quella di identità è una categoria più recente, che serve a portare un po' di luce anche su tutto quello che le persone non sceglievano ma in cui si immedesimavano, dai valori che abbracciavano ai gruppi cui sentivano di appartenere. La storia della giustizia, negli

¹⁶⁴ ASMi, CS, 1157, 1497.04.05, 1497.05.23-24; ASCB, QC, 3, 1497.05.05.

¹⁶⁵ ASMi, CS, 1157, 1497.04.05.

¹⁶⁶ ASMi, CS, 1157, 1497.05.21 (da dove è tratta la seconda frase citata); ASCB, QC, 3, 1497.09.22 (da dove è tratta la prima frase citata), 1497.09.30; *Archivio storico del comune di Bormio*, p. 20, doc. 47; ASCB, QC, 3, 1498.12.03.

anni passati, è stata radicalmente rinnovata dalla nozione di strategia, che ha consentito di riscoprire la capacità degli individui di muoversi nei frastagliati campi giurisdizionali del medioevo e dell'età moderna, saturi di istituzioni, ottenendo dal foro ecclesiastico ciò che quello civile aveva negato, ponendo fine ad un processo con un compromesso, affrontando l'avversario con tutte le armi della dilazione, della ricusazione dei giudici, degli appelli, della falsa testimonianza.¹⁶⁷ Ora pare utile affrontare in modo più sistematico anche in questo campo la questione dell'identità.¹⁶⁸

È evidente che le vicende che si sono raccontate in queste pagine non delineano fronti granitici e impermeabili, in cui tutti gli abitanti, riconoscendosi nell'istituzione locale, si contrapponessero ai forestieri, al principe e nel caso ai suoi ufficiali. Anzi, le posizioni degli individui appaiono molto mobili. Gabriele Alberti, si è detto, per i suoi interessi chiese di potersi appellare a tutti i giudici del dominio, anche di Como. Invece i suoi figli, affinché la loro legittimazione non venisse impugnata dagli agnati, neanche in virtù delle disposizioni ducali cui essa non si conformava, sostenevano con enfasi che a Bormio i decreti del principe non avevano vigore se non pubblicati *in loco*, trattandosi di terra separata da Como e dotata di piena giurisdizione («terra exempta ac separata a [...] civitate Cumarum et que habuit potestatem habentem plenariam iurisdictionem cum mero et mixto imperio et gladii potestate»).¹⁶⁹ Abbiamo visto come nel 1490 Nicola Alberti avesse sollecitato presso Bartolomeo Calco l'abrogazione dell'ordine che vietava l'impetrazione di rescritti ducali contro le sentenze emesse dai tribunali locali, mentre nel 1497 fosse tra coloro che ne esigevano il rispetto. Elisabetta Omodei fece ricorso al principe per ottenere la rapida estrazione in pubblica forma del testamento di Pietro Alberti e lamentare l'inadempienza del podestà, che, trincerandosi dietro la lunghezza delle procedure della giustizia assembleare bormiese, mancava di metterla in possesso del legato stabilito dal marito («pare che il suo d. potestate dica che a sé ipso non pò fare esse executione perché li bixogna el consentimento de più persone de quella comunitade de Burmio, le quale non se pono concordare senza gran difficultade»). Nella circostanza, per di più, la gentildonna chiedeva esplicitamente di derogare agli statuti («non obstante il statuto de Bormio *De pena impetrantium rescripta*»).¹⁷⁰ Al contrario nel 1497 il fronte coagulatosi attorno alla vedova volle impedire a Moschino Interiortoli di rivolgersi a sua volta al duca e

¹⁶⁷ Per l'area in esame, v. M. DELLA MISERICORDIA, *La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del medioevo: tribunali ecclesiastici e resistenza comunitaria in Valtellina*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, Bologna 2001, pp. 135-171; ID., *Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo medioevo*, in «Archivio storico ticinese», XXXVIII, 2001, pp. 179-218.

¹⁶⁸ Cfr. CERUTTI, *Giustizia sommaria*.

¹⁶⁹ ASMi, Famiglie, 3, Alberti, s.d.

¹⁷⁰ ASMi, CS, 1156, 1493.09.06; Famiglie, 3, Alberti, s.d.

difese con intransigenza le competenze dei consigli locali. Gian Francesco Alberti, protagonista, alla fine del Quattrocento, del duello con il podestà per il rispetto della solita norma statutaria che impediva il ricorso a soggetti esterni, cercava di eluderla nel 1514.¹⁷¹ Anche il podestà si mostrava ora più ora meno garantista rispetto alle procedure consiliari; inoltre faceva propri gli ordini della comunità quando si trattava di difendere le prerogative del suo ufficio, ma li rigettava quando lo mettevano in difficoltà di fronte al duca.

Gli individui stessi celano talora la propria identità o ne assumono più di una nelle diverse circostanze. Elisabetta Omodei, usando uno stereotipo di genere, si autodefiniva «vidua et inexperta a litigare», ma era descritta da Gottardo Torgio come abile tessitrice di strategie giudiziarie, sostenuta da molte aderenze.¹⁷² Ancora, la comunità disse di non gradire come podestà Moschino Interiortoli a causa delle *molte amicitie* nel borgo dove invece l'interessato dichiarava di avere *pochi amici*.

Non mi pare, però, che un'analisi delle strategie processuali in chiave prosopografica sia da sola sufficiente per comprendere i rapporti fra individui ed istituzioni e la genesi delle identità locali nella realtà che stiamo osservando. Nella generale mobilità degli orientamenti personali e familiari, spicca la continuità della politica dei consigli bormiesi. Coloro che ne occupavano i seggi, dunque, agivano guidati da una consapevolezza del loro ruolo e non solo come un gruppo d'interesse all'interno dell'*élite* borghigiana. Considerando la rotazione delle cariche, infatti, nonché la ridda di commissioni conferite e di ambascerie istituite negli anni, interpretarono la stessa linea esponenti della maggiore famiglia del borgo (Alberti), figure facenti parte dello stesso gruppo dirigente, magari con un ruolo più defilato (Grassoni, Marioli, Zenoni, Fiorini), il più accreditato politico della parte popolare (Giacomo *Chiley*). Queste famiglie non erano tutte alleate tra loro. Anzi, fra Nicola Alberti e Pietro Zenoni c'era, lo dichiarava il primo, «cattivo sangue»;¹⁷³ l'inimicizia personale non sgretolò tuttavia il fronte comune, se i due, nel 1497, si mossero nella stessa direzione, all'interno delle magistrature locali e in occasione delle ambasciate svolte a Milano. I consigli non fecero nemmeno il gioco di una parte. A vantaggio di un nobile, di un notaio reputato, di un uomo di minore condizione, opponendosi ad aristocratici o notabili, contro o a favore della stessa vedova di un esponente della maggiore famiglia del luogo, a seconda della sua condotta, la politica restò quella della salvaguardia della giurisdizione. Nel 1493 non un appello contro una sentenza, ma la semplice istanza avanzata al principe da parte di Elisabetta Omodei per ottenere un «comandamento» rivolto ad Alberto *de Bonizis* che ingiungesse a quest'ultimo di estrarre in pubblica forma il testamento di Pietro Alberti entro quattro giorni, suscitò la reazione del

¹⁷¹ ASCB, QC, 6, 1514.03.17.

¹⁷² ASMi, Famiglie, 3, Alberti, s.d.; CS, 1157, 1497.05.21.

¹⁷³ ASMi, CS, 1156, 1493.09.06.

Consiglio ordinario. Nonostante tutti i «favori» di cui la donna godeva a Bormio, il consesso difese Alberto, anziano, «reputato homo et notario da bene et [...] operato in questa comunità»; soprattutto affermava «se ditta Helisabeth se pretende de domandare et dolerse de ditto ser Alberto, habia ricorso dal nostro podestà»; in termini generali, infine, diceva «ditte lettere essere impetrate contra li nostri privilegii et statuti in viridi observantia». Chiedeva pertanto il ritiro del «comandamento». ¹⁷⁴ Ancora, la comunità aveva affidato le proprie intenzioni a Gian Francesco Alberti nel 1497, ma lo combatté senza timori reverenziali quando, come si è appena detto, nel 1514 egli minacciò i capitoli e gli statuti disponenti circa la giurisdizione: domandò infatti ai signori delle Leghe di annullare i precetti emanati dal podestà ad istanza del gentiluomo.

Neppure contro il forestiero in quanto tale fu promossa un'azione pregiudiziale: se Moschino Interiortoli era originario di Montagna, Elisabetta Omodei veniva da Tirano; di più, le parti dell'estraneo e del locale nella stessa causa potevano invertirsi, se l'interminabile contenzioso nel 1499 era visto come un contrasto fra la medesima Elisabetta e Franceschina Alberti, moglie di Moschino. ¹⁷⁵

Scopo davvero unificante della politica dei consigli, fu, insomma, la preservazione della giurisdizione come attributo della comunità, emblematicamente il soggetto unitario di cui nel linguaggio della documentazione si affermava, in quanto tale, il protagonismo. Moschino aveva impetrato le lettere ducali, si diceva nel verbale di un consiglio, «contra communitatem Burmii». Erano parole d'uso comune, se Giacomo *Chiley*, che parlava da ufficiale maggiore in carica, disse che il rinvio delle parti al duca da parte del podestà «l'era contra de la comunità et soy privilegii». Una delle missioni a Milano si era svolta «nomine communis» per ottenere la revoca delle lettere ducali «contra commune seu contra Elisabet de Homodeo de Tirano». I maggiorenti del borgo, si è visto, accusarono Moschino di *dolersi della comunità*.

Gli abitanti, poi, si identificavano nel diritto scritto locale, nelle consuetudini e nelle immunità riconosciute dai poteri centrali. I *nostri privilegii* e i *nostri statuti* erano sentiti come parte essenziale della tradizione che rafforzava ulteriormente la soggettività comunitaria e fondava l'appartenenza locale: la consulenza del giurisperito domandata dall'Interiortoli fu respinta perché «mai non fui tale usanza ne la tera de Bormio», uso che i consiglieri conoscevano e difendevano di contro all'immigrato che lo minacciava. ¹⁷⁶ Naturalmente la coincidenza degli interessi individuali e generali, l'unità dell'istituzione e della popolazione, nel solco della tradizione normativa locale, non erano date a priori. Nei consigli del marzo del 1497 si doveva

¹⁷⁴ ASMi, CS, 1156, 1493.09.06. Cfr. *ivi*, 1157, 1497.10.31.

¹⁷⁵ ASCB, QC, 3, 1499.03.26.

¹⁷⁶ Citazioni nell'ordine da ASCB, QC, 3, 1497.02.22; ASMi, CS, 1157, 1497.05.05; ASCB, QC, 3, 1497.03.29; ASMi, CS, 1157, 1497.02.28.



essere discusso dei confini fra le ragioni degli Alberti e quelle della collettività quando si trattò di nominare gli ambasciatori a Milano: riferiva il podestà che «ad alcuni non pareva la comunità mandasse a spendere, essendo la differentia tra il dicto Moschino e sua socera».¹⁷⁷ Proprio la causa, allora, con le sue implicazioni giurisdizionali, poteva essere il percorso con il quale addivenire a quella sintesi.

¹⁷⁷ ASMi, CS, 1157, 1497.03.01.